

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 APRILE 1877

LXXXIV.

TORNATA DEL 10 APRILE 1877

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CRISPI.

SOMMARIO. *Petizione dichiarata d'urgenza. = Congedi. = Seguito della discussione generale dello schema sulla liberazione condizionale dei condannati — Il deputato Antonibon discorre in favore dello schema — Il relatore Fossa ed il ministro di grazia e giustizia rispondono alle obiezioni dei deputati Inghilleri e Di Rudinì — Dichiarazioni personali dei deputati Di Rudinì e Inghilleri, e spiegazioni date dal deputato Indelli e dal ministro di grazia e giustizia — Chiusura della discussione generale. = Il ministro degli affari esteri presenta un disegno di legge per l'approvazione di una convenzione postale colla repubblica di San Marino. = Discussione dell'articolo 1 del sopraddetto schema — Emendamento del deputato Inghilleri, non appoggiato — Aggiunta del deputato Antonibon, accettata dalla Commissione e dal Ministero — Altri emendamenti dei deputati Salaris e Puccioni, ritirati dopo spiegazioni del deputato Di Pisa, del relatore Fossa, del ministro di grazia e giustizia — Articolo 1, approvato. = Annunzio di una interrogazione del deputato Di Sambuy al ministro di grazia e giustizia sopra inconvenienti lamentati in Francia dagli Italiani intorno ai certificati di coutume, che si determina venga svolta dopo la discussione dello schema di legge sulla liberazione dei condannati — È pure determinato il giorno dello svolgimento di una proposta di legge del deputato Dell'Angelo.*

La seduta è aperta alle ore due pomeridiane.

Il segretario Del Giudice dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato; indi del sunto delle seguenti petizioni:

1467. Bonello Giuseppe, vecchio militare, domiciliato in Castelnuovo d'Asti, si rivolge alla Camera per poter conseguire un aumento alla pensione statagli assegnata dalla Corte dei conti, nonché il pagamento di arretrati e di spese.

1468. La ditta Pedroni Cavadini di Milano rassegna, anche a nome di vari altri industriali e proprietari di opifici, una petizione intorno al modo di applicazione agli opifici dell'imposta sui fabbricati.

1469. La Giunta comunale di Sant'Agata d'Esaro, provincia di Cosenza, fa istanza perchè nella discussione delle convenzioni postali marittime venga decretato l'appulso dei piroscafi postali in Belvedere marittimo.

PRESIDENTE. L'onorevole Merzario ha facoltà di parlare sul sunto delle petizioni.

MERZARIO. Prego la Camera a voler accordare

l'urgenza sulla petizione segnata col numero 1468, e firmata dalla ditta Pedroni e da altre 30 tra le più importanti e rispettabili ditte commerciali ed industriali di Milano, quale petizione riguarda il progetto di legge per modificazioni all'imposta sui fabbricati, che è già all'ordine del giorno.

Io prego inoltre la Camera a voler ammettere che la medesima sia passata alla Commissione incaricata di riferire su questo progetto di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Merzario domanda che la petizione segnata col numero 1468 sia dichiarata d'urgenza.

(L'urgenza è ammessa.)

Egli chiede inoltre che detta petizione sia trasmessa alla Commissione incaricata di riferire sul progetto di legge per modificazioni all'imposta dei fabbricati.

Questo, secondo quanto stabilisce il regolamento, fu già eseguito.

Chiedono congedo, per urgenti motivi di famiglia, gli onorevoli:

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 APRILE 1877

Griffini Luigi di giorni 8; Boselli, 15; Garzia, 10; Simoni, 15; Breda, 6; Ronchei, 30; Fossombroni, 30; Morana, 8; Marani, 4.

Per motivi di salute:

Mussi Giuseppe, 15; Buonomo, 60; Calcagno, 15; Rasponi, 10.

(Sono accordati.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE SOPRA LA LIBERAZIONE CONDIZIONALE DEI CONDANNATI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge per la liberazione condizionale dei condannati.

L'onorevole Antonibon ha facoltà di parlare.

ANTONIBON. Signori, mi piace innanzitutto di constatare che la discussione di questa legge ha prodotto due conversioni, cioè la mia e quella dell'onorevole Di Rudinì.

Comunque favorevole al principio, io non aveva, lo confesso, una grande simpatia per questa legge, ma gli emendamenti proposti dai ministri dell'interno e di grazia e giustizia, mi tranquillarono; l'onorevole Di Rudinì che fu colui che diede il movimento principale a questa legge, si convertì in suo nemico, rammentandomi Saturno che divora i suoi figli. Noi ricordiamo l'ordine del giorno della tornata del 14 dicembre 1875, nel quale la Camera invita il Governo a proporre, in particolare disegno di legge, le disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e 59 del progetto del nuovo Codice penale, riguardo alla liberazione provvisoria e condizionata dei condannati, insieme coi provvedimenti per la necessaria sorveglianza dei liberati.

Quegli articoli sono precisamente conformi alla legge ora portata innanzi a noi dal ministro, con una saliente modificazione che sta negli emendamenti del ministro stesso, cioè che debba esser sentita la Camera di accusa prima della liberazione condizionale dei carcerati. Mi duole però che le conversioni non abbiano lo stesso peso.

L'onorevole Di Rudinì, col suo valore personale, è un apostolo, io invece sono un neofito; abbia pazienza la Camera di ascoltare la parola di questo neofito. Non mi resta poi che spigolare sul campo dove così splendidamente ha mietato l'onorevole mio amico Indelli, per cui la pazienza è proprio necessaria.

Credo si voglia dare maggiore estensione alla legge di quello che non abbia; e quando si voglia

vederla ristretta nei suoi veri contorni, allora cesseranno tutte le ansie, tutti i timori che essa può destare.

Che cosa vogliamo sostanzialmente noi? Noi vogliamo tradotto in atto il principio fondamentale del *jure* moderno, cioè punire e correggere, e vogliamo fare una eccezione per coloro che presentano due grandi estremi: la buona condotta ed il morale emendamento durante la espiazione della pena, e ciò a gradi, precisamente come vuole la scuola di Mittermayer, per ridurre un condannato ad entrare col passaporto della moralità in quella società dove deve ritornare senza gli amari e nefasti ricordi del passato.

Tutto sta nella giusta applicazione di questa legge, che ha fatto il lunghissimo suo corso presso le altre nazioni; perchè noi, signori, quando vediamo il portato delle statistiche, vogliasi degli Stati Uniti, vogliasi dell'impero Germanico, dobbiamo persuaderci che non è vero che si aprano le porte del carcere ai malviventi, è vero invece che si portano, a gradi a gradi, nella società delle persone che sono suscettibili di emendamento, poichè voi vedete che dal rapporto del colonnello Jepp, ispettore generale delle carceri, durante gli anni 1854 e 1855, dal rapporto annuale delle case di forza in Inghilterra, risulta che dall'ottobre 1853 fino al 31 dicembre 1855 furono liberati condizionalmente 5049 condannati, fra questi soli 231 vennero processati e condannati per nuovi delitti; eguali proporzioni che io non voglio accennarvi vi presentano le statistiche dell'impero Germanico; insomma con questa legge vogliamo porci nel rango delle nazioni civili, vogliamo sollecitare l'applicazione di quanto ha sanzionato il Senato il quale, mi giova il dirlo, è stato molto più progressista di noi, perchè, o signori, quegli articoli di legge sono passati in Senato senza discussione, e se emendamenti furono fatti lo furono nel senso della maggiore libertà condizionale che si dà ai condannati.

Questa legge d'altronde che è una vecchia nostra tradizione, perchè noi non dobbiamo dimenticare che fin dal 1863 il ministro Cassinis ebbe a nominare in proposito una Commissione, e non dobbiamo dimenticare il magnifico rapporto fatto allora da uno dei più eletti nostri magistrati, il procuratore generale di Venezia, il Lavini.

Che cosa ci oppongono gli onorevoli Inghillieri e Di Rudinì?

Sostanzialmente non sono dissenzienti dal principio, ma ci oppongono, riguardo alla legge, eccezioni d'ordine morale ed eccezioni d'ordine materiale. L'onorevole Inghillieri ci dice che la pena deve essere certa, deve essere irredimibile, e che la

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 APRILE 1877

sola grazia sovrana, che con questa legge si colpisce, può fare il condono.

Con questo l'onorevole Inghilleri trasporta qui le teorie, vecchie oramai, del Beccaria, che mi duole aver vedute per molto tempo sostenute dal Carrara, il quale però ultimamente le abbandonava.

Ma noi non togliamo la pena, onorevole Inghilleri, la pena sussiste, perchè comunque noi liberiamo materialmente dal carcere il condannato, la mano della giustizia è lì pronta persecutrice che lo guarda, ne esamina, ne scruta, ne notomizza tutta la vita, in guisa che non so se non sarà più dura l'esistenza del condannato fuori del carcere che nel carcere, mentre è messa a controllo la sua buona condotta, il suo pentimento del reato commesso. La legge non fa una grazia perchè il condannato è sotto la sua tutela; la legge non viola la giustizia, perchè noi non accordiamo che un beneficio precario, che concesso oggi, possiamo togliere domani al delinquente. Sono con questa legge violati i principii fondamentali del nostro diritto? Non lo credo.

Aggiungono gli avversari della legge che questa porta altri due danni. Il magistrato, dicono essi, sa che applica una pena di cui una parte è incerta, e il condannato sa che la pena può essere accorciata. Anzi l'onorevole Inghilleri notava che le tariffe del reato sono già molto ribassate. Così esposti crudamente questi principii io vi confesso che fanno una certa sensazione.

Ma in questa legge è forse stabilito un diritto nel condannato? Forse, con questa legge, spalanchiamo le porte del carcere a tutti? No, signori, pensiamo e sindaciamo bene gli elementi che la costituiscono. Voi vedete una gradazione nel beneficio, pel fatto e per l'individuo. Vedete per tale gradazione, signori, conviene stabilire due grandi circostanze, cioè che prima avremo un primo esperimento sulla sua condotta, e poi è necessario un altro esperimento, quello del morale emendamento; voi vedete che mentre la legge per la buona condotta si appaga di prove, aggiunge nel secondo alinea dell'articolo che pel morale emendamento queste prove devono essere sicure. D'altronde è tolto ogni sospetto a questa legge dal nuovo emendamento prodotto dall'onorevole guardasigilli, perchè se escludiamo i crimini di brigantaggio, di grassazione, di estorsioni, di ricatto e recidivi di omicidio e furti qualificati, voi vedete che coloro che possono usufruire del beneficio di questa legge si restringono in un ambito ristrettissimo, e pochi saranno i casi in cui questa legge sarà applicata. Tanto più, o signori, che la recidiva (e questo lo possono dire i magistrati e lo dicono le statistiche) si verifica maggiormente nel reato di furto, e

quando voi al ladro recidivo togliete questo beneficio, avete già escluso la maggior parte dei delinquenti dal beneficio che la legge stessa accorda.

Ma, dice l'onorevole Inghilleri, come stabilire gli estremi per accordare la liberazione? Quali saranno i criteri da cui la Commissione sarà guidata? Poichè se le vostre cure saranno nella contemplazione soggettiva, cioè interiore, questa contemplazione sarà tolta al vostro sindacato, perchè si tratterà di atti interni dell'animo, che non sono soggetti a sindacato; se obbiettiva ed esteriore, allora sarà o potrà essere artificiale o momentanea.

Ma anche qui, o signori, la legge ha previsto il caso, e fa un'analisi psicologica, lenta, graduale. Prima si limita a guardare la forma esterna, cioè la buona condotta, ma poi, prima di divenire all'ultimo fatto, quando deve pronunziare la sua ultima sentenza, allora vuole stabilire che esista il morale emendamento.

Ma, onorevole Inghilleri, come possiamo noi, altrimenti che con la deduzione dagli atti esterni, stabilire ciò che avviene internamente, e vedere se questa conversione sia reale o sia fittizia? *Frons prima decipit multos*, lo comprendo, ma nel nostro esame siamo costretti a stare nei limiti che l'umana natura ci concede.

Questo lo dimostrerà lo stesso condannato quando sarà uscito dal carcere. Tornerà al misfatto, ed allora tornerà ad espiare la pena, poichè voi sapete che sul suo capo è sempre sospesa questa spada di Damocle.

Eppoi, chi deve giudicare di questo fatto? Devono giudicarne coloro che convivono quasi col detenuto, che, avvezzi da molti anni a sorvegliare le carceri, conoscono le abitudini ed i più minuti accidenti della vita dei carcerati stessi, e, a guisa di medici, notomizzano seriamente non solo gli atti esterni, ma anche gli atti interni dei detenuti, poichè sono a contatto, quasi da fanciulli, con la gente peggiore, e vivendo in quell'ambiente l'assorbono quasi, e possono dare un verdetto indubbio sull'attendibilità o meno della conversione dei condannati. Ad occhio esperto non sfuggono questi elementi di ravvedimento; e d'altronde le leggi devono stare sempre dentro la cerchia del possibile.

Veda, onorevole Inghilleri, quando alla Camera fu portata la legge proposta dal ministro Vigliani per modificazioni all'arresto preventivo, quanti sospetti, quanti timori si elevarono da tutte le parti di questa Camera stessa, che la legge potesse produrre uno squilibrio nella giustizia punitiva! Ebbene, noi abbiamo veduto dai risultati ottenuti che quella legge fu come una medicina, la quale non portò alcun dissesto alla giustizia inquirente.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 APRILE 1877

Ora noi ci allarmiamo di un fatto di cui non abbiamo provato ancora le conseguenze, pertanto rapportiamoci a coloro che hanno la maggior pratica, rapportiamoci alle statistiche di cui vi ho dato lettura.

Del resto, tutti noi siamo caldi partigiani del patronato per i liberati dal carcere; ma sa l'onorevole Inghillieri quale è la maggiore obiezione che si solleva per coloro che escono dal carcere?

Mi narrava questa mattina il mio amico, l'onorevole Barazzuoli, il quale è membro della società di patronato per i liberati dal carcere a Firenze, che il maggior guaio sta in ciò, che tutti hanno ribrezzo di ricevere nelle loro officine e nei loro laboratori colui che puzzi ancora di carcere.

Che cosa facciamo noi con questa legge? Noi conduciamo un condannato grado a grado, lentamente nel seno della società, e quando noi gli diamo un passaporto in prova di aver passato tanti anni con condotta lodevole e di essersi emendato, sarà facilitata di molto l'opera benefica di patronato sui liberati dal carcere, e sarà rimosso quel ribrezzo che le persone oneste hanno di accostarsi e di fare accostare i loro dipendenti a coloro che escono dalla prigione.

Coloro che entrano nel carcere, non sono tutti malvagi: i malvagi sono di molte e differenti nature, e lì nel silenzio, nel raccoglimento può sottentrare il pentimento. Mi scusi onorevole Inghillieri, questa sarà un'idea un po' trascendentale, un po' poetica, ma io ci credo; io credo che in carcere, dati alcuni delitti, date alcune persone che al delitto non furono mai avvezze, sottentri anche quest'aura santa del pentimento. Ora la grazia, che è il diritto più alto del sovrano, tronca di un colpo la pena. A questo non mira la legge; noi vogliamo maturarlo questo pentimento, noi vogliamo vedere se veramente sussiste, e facciamo passare il condannato per prove e controprove. Quindi eminentemente umanitaria è la nostra proposta di legge.

Il diritto di grazia non viene offeso, perché il Sovrano lo può esercitare anche su coloro che per essere precariamente liberati, non per ciò sono meno in uno stato di espiazione di pena.

Il punto di vista nostro è differente, e qui sta la sostanza. Voi credete che noi vogliamo proteggere i carcerati; noi invece vogliamo ricondurli nella società corretti; vogliamo ricondurli nella società perché possano ancora profittare dei suoi benefizi; vogliamo che non sieno rei etti da tutti, che non sieno trascinati da questa reiezione a tornare nuovamente al delitto.

L'onorevole Di Rudinì si spaventa poi della questione finanziaria. Io veramente sono afflitto che e il

ministro e la Commissione abbiano voluto sussidiare i loro forti, i loro validi argomenti con questo puntello della questione finanziaria. Signori, anche se questa legge dovesse costare un dispendio allo Stato, io tranquillamente la voterei. Non capisco, non posso comprendere come davanti ad una questione di umanità e di giustizia possa far capolino, nè direttamente nè indirettamente, la questione finanziaria. Ma le statistiche che ci ha prodotto la Commissione, sono vere o no, siccome io le ritengo vere, per me quelle statistiche vi dimostrano che nessuno sbilancio succede nell'amministrazione carceraria e che essa anzi ha un vantaggio perchè, mentre dovrebbe mantenere il carcerato in prigione, lo fa guadagnare facendolo lavorare nelle colonie.

Dice ancora l'onorevole Di Rudinì: « Ma come applicherete voi questa sorveglianza? » La legge ha l'estremo tassativo; il progetto di legge non fa che riportare quanto è scritto nel Codice: « il liberato è sottoposto alla vigilanza speciale della polizia. »

Ora, o signori, che cosa è la vigilanza speciale della polizia? Ve lo dice l'articolo 44 del Codice: « consiste nell'obbligo di presentarsi all'autorità e render conto di sè nei modi stabiliti dalla legge di pubblica sicurezza. » Dunque sostanzialmente voi lo sottoponete all'autorità di pubblica sicurezza. Noi abbiamo d'altronde tante garanzie: abbiamo la Commissione che propone, abbiamo la sezione di accusa che rivede, abbiamo due ministri che debbono andare d'accordo, che in verità, io non so, mi assale il dubbio che questa legge sia anche troppo ristretta.

Il vizio di questa legge può essere unico e solo, cioè, che l'uso non torni in abuso; ci è il pericolo massimo e costante che nel beneficio non penetri l'arbitrio; ma quando noi siamo circondati da tante garanzie, io credo che questo arbitrio non possa penetrarvi.

Come ogni ragionevole istitutore, dice un grande scrittore, anche lo Stato quando vede un progresso nella via del bene deve considerarlo; così quando si punisce uno sinchè merita la punizione, si deve sollevarlo quando lo scopo di questa punizione è finito. Nel carcere, o signori, non è scritto il verso di Dante:

Lasciate ogni speranza o voi che entrate.

Noi vogliamo lasciare la speranza, a coloro che sono nel carcere, della riabilitazione, di questo grande portato della scienza moderna. E, se una cosa mi meraviglia, è questa: che noi in Italia amanti cotanto del progresso, siamo ancora gli ultimi a percorrere questo grande cammino, in cui molte e molte nazioni sono già giunte alla meta. *(Benissimo!)*

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 APRILE 1877

PRESIDENTE. L'onorevole Fossa ha facoltà di parlare.

FOSSA, *relatore*. Signori, dopo il bellissimo discorso dell'onorevole Indelli, e le più brevi, ma non meno assennate parole dell'onorevole Antonibon, e dovendo per questo progetto di legge ancora parlare gli onorevoli ministri di grazia e giustizia e dell'interno io potrei questa volta dispensarmi dall'obbligo, che altrimenti mi farebbe l'ufficio, del quale hanno voluto i miei colleghi della Commissione onorarmi. Ma, siccome nella Commissione vi è stata una maggioranza ed una minoranza e l'onorevole Di Rudinì che aveva nel seno della Commissione strenuamente combattuto il progetto portò ieri le proprie idee e quelle dei suoi colleghi della minoranza alla Camera così credo di non potermi dispensare, per un giusto riguardo ai colleghi della maggioranza della Commissione, dal pregare la Camera di concedermi pochi minuti di benevola attenzione, persuasa come essa deve essere che appunto perchè debbono ancora prendere la parola il guardasigilli ed il ministro dell'interno tanto meno oggi abuserò dell'invocata benevolenza.

Non intendo rifare la storia del progetto di legge, che parmi avere, sommariamente sì, ma abbastanza esattamente accennata nella relazione: mi piace però di ricordare che già nel 1862 era stata per decreto reale nominata una Commissione, la quale aveva avuto l'incarico di studiare e risolvere alcuni quesiti che si riferivano al sistema penitenziario, e che fin d'allora e da quella Commissione era stata adottata l'instituzione della liberazione condizionale, e ne fu formolata la proposta nella dotta relazione del cavaliere Lavini stata presentata al ministro dell'interno il 20 marzo 1863. E ciò che vi ha di notevole in questo ricordo si è, oltre la profondità degli studi della Commissione, la qualità delle persone di cui la Commissione si componeva.

I nomi di quelle egregie e rispettabilissime persone sono una garanzia anche per i più timidi. Sono tutti uomini che certo non potrebbero ascrivere ad un partito troppo avanzato in politica o in fatto di riforme, e che non potrebbero essere sospettati di poco interessamento per la sicurezza pubblica. Essi erano il Des Ambrois, il Tecchio, il conte Ruggero di Salmour, il commendatore Silvio Spaventa, il cavaliere Vegezzi-Ruscalla, il cavaliere Minghelli-Vaini, il commendatore Buglione di Monale, il commendatore Genina, il commendatore Lauteri, il commendatore Boschi, il cavaliere Lavini, il cavaliere Peri.

Ho detto che questi nomi sono una garanzia; aggiungo che, se questi uomini fossero alla Camera, essi, o almeno la maggior parte di essi sederebbero

sui banchi dove seggono gli onorevoli Inghillieri e Rudinì. Eppure fin d'allora essi proponevano questa stessa istituzione che ora tanto vivamente è dagli onorevoli Inghillieri e Rudinì combattuta.

La proposta della liberazione condizionale venne in seguito tradotta in alcuni articoli del progetto del nuovo Codice penale; e, nella discussione che per l'approvazione del Codice stesso ebbe luogo nell'altro ramo del Parlamento, le eccezioni che furono fatte contro gli articoli che riguardavano l'instituzione della liberazione sono per così dire la sintesi degli intieri discorsi di ieri degli onorevoli Inghillieri e Rudinì. Anche allora si obiettò che l'instituzione della liberazione presuppone il riordinamento dei nostri stabilimenti di pena, la riforma del nostro sistema carcerario in base del sistema penitenziario, al quale deve essere coordinata la nuova istituzione della liberazione e di cui essa è l'ultimo termine, il coronamento. E, siccome anche allora si andava ripetendo che i nostri luoghi di pena lasciano molto a desiderare, se ne concludeva che quanto meno vi fosse ragione di dubitare della opportunità della proposta.

Si rispose in quell'occasione ciò che noi rispondiamo oggi, che, per quanto sia vero che maggiori sarebbero i vantaggi che dalla nuova istituzione si potrebbero conseguire, qualora migliori fossero le condizioni dei nostri luoghi di pena, e meglio ordinato si avesse il sistema carcerario nel paese, tuttavia anche nello stato attuale delle cose molti e assai buoni effetti si potranno ottenere. Solo che siano adottate le cautele acciò siano evitati gli abusi, e sia con prudenza la legge applicata.

Si soggiungeva ciò che noi soggiungiamo, che non conviene, non si deve rinunciare al meglio in aspettazione dell'ottimo; e furono gli articoli in discussione a grandissima maggioranza approvati.

Nel 1875 la Commissione della Camera per il bilancio, a mezzo del relatore del bilancio per l'interno, l'onorevole Di Rudinì, proponeva, e la Camera adottava, il seguente ordine del giorno:

« La Camera invita il Governo a proporre, con particolare disegno di legge, le disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e 59 del progetto del nuovo Codice penale, riguardo alla libertà condizionale dei detenuti, insieme coi provvedimenti per la necessaria sorveglianza dei liberati. »

La Commissione era composta nella sua grandissima maggioranza di colleghi appartenenti all'antica Destra; il relatore pel bilancio dell'interno era, come ho detto, l'onorevole Di Rudinì, e non può non fare una grande sorpresa che uomini che seggono sui banchi di destra combattano oggi ciò che il loro partito proponeva ieri, che l'onorevole

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 APRILE 1877

Di Rudinì trovi cattivo oggi ciò che trovava buono ieri. L'onorevole Di Rudinì ha creduto di giustificare questa sua conversione dichiarando che egli, facendo quella proposta, intendeva di chiamare l'attenzione della Camera su tutto il nostro regime carcerario, sulle necessarie riforme che i nostri luoghi di pena richiedono, che esso intendeva di proporre l'istituzione della liberazione condizionale come parte di un complesso di innovazioni a cui mirava, e senza di cui non è ammissibile una istituzione dalla quale potrebbe essere profondamente scosso e turbato l'ordine pubblico.

Non sarò io che metterò in dubbio la sincerità delle sue dichiarazioni. Però è lecito di osservare che con quell'ordine del giorno, di cui egli si rese iniziatore, specificamente e determinatamente s'invitava il Governo a riprodurre gli articoli del progetto del Codice penale che concernono unicamente la liberazione condizionale come poteva essere praticata presso di noi e non con tutti i perfezionamenti del sistema irlandese. Furono staccate dal progetto del Codice penale non una pagina, ma alcuni articoli.

Io amo piuttosto di assolvere l'onorevole Rudinì dicendogli che è da saggio mutar consiglio.

Non crediamo poi che nel 1863, quando la Commissione reale fece la proposta della istituzione della liberazione, o allorchè fu discusso il progetto del Codice penale in Senato e furono approvati gli articoli che col progetto ora in discussione sono presentati alla Camera, e nel 1875, quando è stato presentato e dalla Camera approvato il suddetto ordine del giorno, le condizioni dei nostri luoghi di pena fossero migliori di quello che siano oggi-giorno; chè anzi non dubitiamo di affermare che sono di molto migliorate; non crediamo che allora fosse il Parlamento disposto a votare tutti i molti milioni che sarebbero necessari per ridurre i nostri luoghi di pena allo stato in cui si trovano i più grandi stabilimenti carcerari in Inghilterra ed in Irlanda.

Crediamo invece che si possa essere o non essere benevoli verso l'onorevole Nicotera, ma che si debba sempre essere giusti, anche con gli avversari politici, e che da quei banchi si debba pure riconoscere che ora, da qualche tempo, la pubblica sicurezza in Italia è di molto migliorata. E per verità lo riconobbe anche l'onorevole Di Rudinì, sebbene ci abbia avvertiti, quasi a turbare la nostra letizia, che le gioie d'oggi potrebbero per mala avventura convertirsi domani nei dolori di ieri. Sì, onorevole Di Rudinì, questo potrebbe esser vero se noi volessimo, o anche senza la nostra volontà potesse avvenirne l'effetto, col progetto di legge che sosteniamo, aprire le porte delle carceri, gettare mi-

gliaia di malfattori impuniti, impenitenti in mezzo alla società; ma invece noi vogliamo, e diciamo che raggiungeremo lo scopo, rendere la pena correttiva, riformatrice, moralizzatrice a vantaggio dell'individuo e della società; noi vogliamo le porte della carcere tenerle ben chiuse ai perversi ed aprirle soltanto e per una piccola parte della pena e con molta prudenza a quei condannati che abbiano dato sicure prove di buona condotta e di ravvedimento; vogliamo aprirle in modo che il condannato possa escirne senza che la società sia costretta a ricacciarlo entro le stesse, in modo che la società possa subito ricondurvelo se il ravvedimento non era sincero. E a questo punto non sarà inutile avvertire che le modificazioni apportate col progetto ora in discussione agli articoli corrispondenti del progetto del nuovo Codice penale presentano delle guarentigie per l'ordine pubblico sempre maggiormente rassicuranti.

La proposta, o signori, che noi abbiamo l'onore di sostenere dal lato scientifico non può dare luogo a dubbio alcuno. Essa risponde ad un concetto profondamente filosofico ed altamente politico; è uno di quei trovati sublimi della scienza penale e carceraria che rese possibile la risoluzione di problemi fino allora creduti insolubili. Per una delle più grandi conquiste della scienza penale nella moderna civiltà, la pena ha cessato di essere meramente una vendetta legale, un supplizio, una semplice espiatione nel senso odioso della parola. Le voci di Oliviero Goldsmith in Inghilterra, di Montesquieu in Francia, di Beccaria in Italia contro i feroci abusi delle pene trovarono un'eco universale nella coscienza del filosofo, del pubblicista, del legislatore. La pena, senza perdere della sua giusta intensità, della sua efficacia intimidatrice, deve tendere ad uno scopo di correzione, di perfezionamento, di riabilitazione morale e sociale del condannato. Punire e correggere è il principio fondamentale del nuovo giure penale, proclamato e seguito ovunque un raggio della civiltà sia penetrato. Speranza e timore sono i due poli che reggono il sistema della discipline penitenziaria. L'istituzione della liberazione condizionale è una molla operosa che aiuta il movimento regolare ed il progressivo sviluppo dell'ordinamento carcerario. Se qualche cosa può ancora risvegliare nell'animo del condannato le nozioni del bene e del male, ricondurlo a delle riflessioni morali, e rialzarlo davanti alla propria coscienza, è senza dubbio la possibilità di attendere a qualche ricompensa, a delle abbreviazioni della pena.

L'istituzione della liberazione condizionale ha un intento non solo umanitario, ma principalmente un

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 APRILE 1877

intento eminentemente sociale. Essa mette nelle mani dei condannati stessi il solo mezzo possibile per raddolcire l'intensità della pena e anche per abbreviarne la durata. Ma soprattutto, e ciò che è di una grande importanza sociale e deve in modo particolare considerarsi, nella semplicità della sua forma, essa ci rappresenta l'unico mezzo di pervenire ad una transazione fra la diffidenza sgraziatamente troppo legittima delle popolazioni verso gli uomini che escono dagli stabilimenti penali e la necessità di procacciare lavoro a questi infelici, acciò dalla miseria, dal bisogno e dal vedersi respinti dalla società non vengano trascinati a commettere nuovi misfatti. Il colpevole, lasciò scritto pel primo Geremia Bentham, non deve, quando esce di carcere, essere restituito alla società senza precauzioni; il farlo passare repentinamente da uno stato di sorveglianza e di cattività ad una libertà illimitata, abbandonarlo a tutte le tentazioni dell'isolamento, della miseria, della cupidigia raffinata da lunghe privazioni, a tutte le tentazioni della libertà è atto sommamente pericoloso. Ciò che spesso rispinge il liberato al delitto è il difetto di lavoro, è l'impossibilità di trovarne. La liberazione condizionale è un certificato di ravvedimento che il Governo rilascia a beneficio del recluso e col quale gli spiana la via alla ricerca di quei mezzi di onesto vivere che il più delle volte una triste fatalità nega ai liberati di giustizia. Essa vale come una fede di salute in tasca a persone provenienti da paese infetto da pestilenza. Il liberato ha un passaporto che gli apre le porte degli opifici, dei luoghi di lavoro, ha con sé il certificato della propria moralità. *(Bene!)*

Noi crediamo che, quando anche l'istituzione della liberazione non fosse destinata che a raggiungere questo grande effetto di sommo interesse sociale, di distruggere le suddette diffidenze e ripugnanze che abbiamo dette legittime, perchè pur troppo in gran parte dipendono dai vizi dei sistemi penitenziari, od almeno di diradarle e renderle meno resistenti, e di togliere così una delle principali e più fatali cause della recidività, per ciò solo essa meriterebbe l'approvazione della Camera ed il plauso del paese.

Quanto sia grande il numero dei recidivi lo faceva conoscere col suo discorso l'onorevole Indelli. Sgraziatamente in fatto di statistiche penali non è sempre facile poter trovare dappertutto e in tutto i dati necessari per ricavarne nozioni esatte e per poter discendere ad utili confronti fra paese e paese. Presso di noi nel 1870 furono condannati dalla Corte di assise 7927 individui, e 664 erano recidivi; i condannati dai tribunali furono 41,455, e fra essi i recidivi

erano in numero di 6617. Dalla statistica carceraria del 1871 si rileva che in quell'anno entrarono nei bagni e nelle case di pena (non si parla delle carceri) per assegnazione, perchè condannati ad una pena maggiore di un anno di carcere, 5362 individui, dei quali 3122 erano recidivi, e tra questi 771 erano già stati condannati per due volte, 578 per tre, molti per quattro ed anche per più volte. Non possiamo menar vanto a questo riguardo di occupare, in confronto delle altre nazioni, un posto che debba esserci invidiato.

Sulla bontà, e direi meglio sulla eccellenza del concetto scientifico a cui l'istituzione della liberazione s'informa, parmi adunque che non possa esservi contrasto di opinioni, e per verità non mi è parso che vi sia, perchè anche gli onorevoli Rudini e Inghilleri lo accettano e se ne mostrano fautori. La loro opposizione al progetto non riguarda che la pratica applicazione, l'opportunità in rapporto alle condizioni dei nostri luoghi di pena ed al modo con cui dovrebbe la nuova istituzione funzionare. È il concetto pratico che essi vivamente combattono. Ma parmi, e mi permettano gli onorevoli Inghilleri e Rudini che con quella stima e con quel rispetto che io ho per tutti i miei colleghi e che in particolare ad essi professo io lo dica, che nei loro discorsi essi si sieno raggirati in continue esagerazioni, che abbiano esagerata la portata del concetto pratico, le difficoltà dell'applicazione. In sostanza a che questo progetto di legge mai tende? Noi non creiamo un diritto pel condannato, diritto che egli possa invocare e volere soddisfatto; non creiamo un obbligo al Governo, all'adempimento del quale possa essere costretto; noi diamo al Governo una facoltà della quale esso possa usare in determinate circostanze e col concorso di certe condizioni pre-stabilite e delimitate.

Si verificheranno queste condizioni, si sarà arrivati a ben constatarne l'esistenza; crederà nella sua prudenza il Governo che l'uso della detta facoltà nei singoli casi non possa portare alcun nocimento all'ordine pubblico di cui è risponsale, crederà che anzi possa al condannato ed alla società avvenirne del bene, ed esso di tale facoltà farà uso; in caso contrario il condannato resterà soggetto alla pena per scontarla nei modi ordinari.

Che più? I condannati che sono ammessi alla liberazione condizionale sono individui che dovrebbero pure un giorno, anche indipendentemente dalla loro ammissione alla liberazione condizionale, ritornare in seno della società dalla quale furono con la sentenza di condanna allontanati, ma non definitivamente separati, perchè si tratta di pena temporanea; e certo alcuno non può esservi che non vo-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 APRILE 1877

glia convenire che senz'altro val meglio ed è molto più confacente alla pubblica tranquillità liberare sotto condizione un detenuto che abbia dato prova di buona condotta e di ravvedimento, a costo che il tempo della sua pena si faccia di un poco più breve, che liberarli tutti a pena compiuta. Tanto più che il liberato sotto condizione può essere ricacciato in carcere se egli tenga cattiva condotta o contravvenga agli obblighi impostigli dal decreto di ammissione a liberazione provvisoria, e ciò senza formalità di giudizio.

Ora, se non è che una facoltà che si accorda al Governo perchè possa usarne a determinate condizioni, di che si può ragionevolmente temere? E non è il Governo che ha la principale responsabilità del mantenimento dell'ordine pubblico? Qualunque siano gli uomini che avranno l'alto onore di sedere al banco dei ministri non sentiranno egualmente questa gravissima loro responsabilità? Se gli onorevoli oppositori del progetto non hanno questa fiducia, se in cosa di tanta importanza temono gli abusi, vogliono rimuovere anche il più lontano pericolo di un improvviso e pernicioso esercizio di detta facoltà, propongano emendamenti diretti a circoscriverla e stabilire maggiori cautele che li rassicurino contro tali abusi e noi li accetteremo, perchè è bene altamente proclamarlo, noi con questo progetto di legge non intendiamo di fare una politica di sentimento, di lasciarci muovere e condurre da considerazioni umanitarie che possano riescire fatali alla società. Non saremmo noi gli uomini a cui si potrebbe ragionevolmente fare questa accusa da chi conosca i nostri principii. Noi vogliamo invece, rendendo l'espiazione emendatrice, creare una nuova influenza riformatrice che meglio serva agli alti fini che la pena ha per iscopo di raggiungere, ed a meglio tutelare l'ordine pubblico e la pubblica tranquillità.

E d'altronde non ha anche ora il Governo in sua mano il mezzo delle proposte per l'esercizio del diritto di grazia, degli indulti, delle amnistie? Si ha mai avuto per ciò ragione di temere, di lamentare abusi ed eccessi? Eppure il diritto di grazia è illimitato ed incondizionato, e la libertà ottenuta nei casi di grazia, di indulti, di amnistie è irrevocabile, mentre che sui liberati condizionalmente e pel tempo di pena guadagnato pesa sempre sospesa ad un filo la spada di Damocle.

Il diritto di grazia, che risponde ad un altro concetto non meno profondo e filosofico, a quello di far concorrere l'equità a temperare il rigore della giustizia, e che ha il suo fondamento nella condizione indispensabile della essenziale limitazione della sapienza e della potenza umana e nella cle-

menza e nella pietà, è destinato a restare nell'orbita della sublime sua missione. L'instituzione della liberazione condizionale, regolata da norme razionali, prudenti e prestabilite, sarà un nuovo e potentissimo strumento, nelle mani del Governo, di disciplina carceraria e di sicurezza pubblica.

Vengo ora ai principali attacchi dei quali gli onorevoli Inghillieri e Rudini han fatto segno questa proposta di legge.

Essi sono con noi d'accordo nel riconoscere che, nel concetto vero di questo disegno di legge, l'espiazione della pena va divisa in tre stadi. Il primo è lo stadio così detto di intimidazione o di prova, nel quale il condannato è sottoposto alla pena con tutta la severità e con tutti i rigori della stessa; il secondo è quello del carcere intermediario, in cui il condannato è trattato con un raddolcimento della pena, con facilitazioni ed anche con qualche agio; il terzo, quello della liberazione condizionale. Il condannato passa da uno stadio all'altro per gradi, a misura che se ne renda meritevole per buona condotta e pel suo ravvedimento.

Vi ha una scuola la quale pretende, e ciò hanno sostenuto anche gli onorevoli Inghillieri e Rudini, che il primo periodo di pena, il periodo di intimidazione e di prova, debba sempre essere scontato dal condannato con la segregazione in cella e con l'isolamento, che questa sia la condizione in modo assoluto necessaria perchè l'instituzione della liberazione condizionale possa praticarsi utilmente e senza inconvenienti. L'egregio mio amico personale, Inghillieri, con una brillante escursione teorica e pratica, dopo forse avere consultato tutto quanto fu scritto in questa materia, e con una passeggiata dalle carceri dell'Irlanda, dell'Inghilterra a quelle della Germania, credette di potere dimostrare l'assoluta necessità del sistema della segregazione.

Io non entrero qui nell'ardua questione che tuttora forma soggetto degli studi, delle preoccupazioni, dei contrasti di quanti trattano queste materie, se cioè, in genere, il sistema dell'isolamento o della perfetta segregazione sia da accettarsi e da adottarsi come base principale del reggimento penitenziario. Nemmeno mi arresterò ad esaminare se sia da preferirsi il sistema auburniano o il filadelfiano, ovvero il misto. Neanche entrero nell'altra più specifica e per noi più importante indagine se il sistema penitenziario dell'isolamento e della segregazione sia conciliabile con la natura aperta, espansiva, vivace, passionata dell'italiano, nell'indagine, in altri termini, se il sistema dell'isolamento e della segregazione cellulare potrebbe mai ammettersi in Italia senza gravi inconvenienti. Solo ricorderò di aver letto questo pensiero: « Togliete

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 APRILE 1877

ad un Napoletano la parola ed il canto e lo fate diventar pazzo. » Vi sarà forse in ciò dell'esagerazione, ma può anche esservi molto del vero. Certo vi ha molta ragione di dubitare che in questa materia ciò che può essere buono per la razza sassone e teutonica lo debba essere anche per la razza latina, con tanta diversità di clima e di caratteri.

Penso invece che si possa con sicurezza affermare che l'istituzione della liberazione condizionale possa riescire ad utilissimi risultati anche senza lo esperimento di un periodo di pena con la segregazione cellulare. Basta che vi sia uno stadio, il primo stadio, in cui la pena sia applicata in tutta la sua severità, con tutto il suo rigore. Destinato questo primo stadio all'intimidazione, l'effetto può conseguirsi con la maggior gravità della pena a cui il detenuto fu condannato, e le impressioni che debbono in lui rimanere, il terrore che deve destarsi e restare in lui per la pena, non è detto che possano e debbano unicamente derivare, date la gravità e la severità della pena, da un modo di espiazione piuttosto che dall'altro.

Si può convenire che la segregazione fa rientrare il delinquente in se stesso, lo mette in corrispondenza coi rimorsi e con i consigli della propria coscienza; non si ha difficoltà di ammettere che la sequestrazione cellulare nel primo stadio dell'espiazione, potrebbe essere cosa utile anche per la separazione dagli altri condannati; si consenta ancora, se così si vuole, che forse con la segregazione si potrebbe essere più sicuri che la nuova istituzione riesca direttamente allo scopo che ci proponiamo di ottenere. Sarà il tipo perfezionato del sistema, se così piace agli oppositori; ma non è cotesta una necessità assoluta per cui non si possa altrimenti sperare buoni risultati dalla istituzione della liberazione condizionale e siffattamente che la condizione della segregazione debba essere scritta nella legge.

La sequestrazione cellulare come potrebbe avere gli accennati vantaggi, ha però, e già l'avvertiva l'onorevole mio amico Indelli, l'inconveniente di rachiudere fra quattro mura e come una bestia feroce il condannato, di ridurlo in uno stato di assoluta inerzia, affatto passivo, di guisa che nè della sua condotta non si possa fare giudizio, nè del ravvedimento si possano raccogliere indizi. Noi pure vogliamo che nello stadio di repressione il condannato senta tutto il rigore della giustizia punitiva, ma quanto al modo non crediamo necessario che si stabilisca come condizione *sine qua non* la segregazione.

Si comprende senza che sia detto che nei primi momenti il Governo dovrà far uso della facoltà che

gli verrebbe accordata con questo progetto di legge con molta moderazione, con molta cautela, e se i primi esperimenti daranno ragione ai nostri oppositori e sarà dimostrata dai fatti la necessità della segregazione nel primo stadio, si potrà facilmente con altro progetto di legge a questa necessità provvedere. Presto deve andare in discussione il progetto del nuovo Codice penale, e resterà a vedersi se la segregazione sarà ovvero no posta a base del nostro sistema di espiazione di pena.

Che se venisse il giorno in cui fosse riconosciuta la necessità di stabilire la segregazione almeno per il primo stadio dell'espiazione, è proprio vero che per la condizione delle nostre carceri noi ci troveremmo nell'impossibilità di applicarla? È proprio vero che perfino ci troviamo nell'impossibilità di fare utili esperimenti al riguardo e più ancora di lasciare all'amministrazione carceraria, ognorachè lo consentano la legge ed i regolamenti, di sottoporre il condannato alla segregazione?

Noi abbiamo nei nostri luoghi di pena già 4650 celle che possono benissimo, almeno nella maggior parte, utilizzarsi per la segregazione. Oltre queste 4650 di cui si ha l'indicazione negli stati che ho avuto l'onore di unire alla relazione, ne abbiamo anche altre 2623, che stanno per essere condotte a compimento, e possono in breve tempo essere messe in attuazione.

Abbiamo quindi più di 7000 celle.

Veda dunque l'onorevole Inghilleri che, quando anche fosse il caso di appagare il suo desiderio, qualche cosa si potrebbe fare, perchè abbiamo già una quantità di celle che risponderrebbero al bisogno.

Si va ripetendo che all'istituzione della liberazione condizionale sono di ostacolo, oltrechè l'insufficienza dei nostri luoghi di pena, la cattiva loro condizione, il sistema non ben determinato di espiazione, ed uno degli oratori perfino chiedeva quale sistema noi abbiamo.

Anche in tutto questo vi ha grande esagerazione. Le condizioni dei nostri luoghi di pena, mercè le assidue e intelligenti cure dell'amministrazione dalla quale essi dipendono, sono di molto migliorate; la disciplina è abbastanza ben diretta e ben osservata. Noi Italiani siamo soliti a vedere tutto cattivo in casa nostra, molto buono in casa altrui; e poichè si parla sovente ed anche in questa discussione si è molto parlato dell'Inghilterra, giova ricordare le varie norme con cui sono gli stabilimenti penali retti in quel paese. Le prigioni di borgo e di contea sono tuttora amministrare dai poteri locali, nelle prigioni si fanno tutta sorta di esperimenti. Giova, a formarsene un giusto concetto, ricordare le in-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 APRILE 1877

chieste parlamentari e gli studi numerosi a cui le istituzioni penitenziarie nella Gran Bretagna porsero argomento, le discussioni che ebbero luogo nel Parlamento inglese negli anni 1846, 1853, 1857, 1864, 1866 ed anche più recentemente in occasione del nuovo *prisons-bill*, che la Camera dei Comuni ha già approvato pochi giorni sono in seconda lettura.

Le condizioni dei luoghi di pena vanno dappertutto migliorando, ma lo stato d'oggi non è quello di ieri; bisognerebbe vedere, bisognerebbe avere visto la più parte delle carceri nei vari Stati d'Europa e non avremmo ragione di dolerci di noi stessi. Quando in America si fecero i primi tentativi del sistema di Howard, quando sir Walter Crofton introdusse e perfezionò il proprio in Irlanda, quando lord Grey si rese in Inghilterra iniziatore del *bill* del 1853 e dell'istituzione dei *tickets of leave* le condizioni dei luoghi di pena in quei paesi non erano certo migliori di quelle dei nostri d'oggi-giorno, o non lo erano quelle di tutti. Se le condizioni dei nostri luoghi di pena, se il sistema penitenziario che vi è praticato non permetteranno di sottoporre tutti i condannati agli esperimenti di prova, se non si potrà per tutti raccogliere gli elementi per un retto e sicuro giudizio sul loro ravvedimento, solo ne conseguirà che minore sarà il numero di coloro che saranno ammessi alla liberazione.

Vi fu una affermazione nel discorso dell'onorevole Inghillieri che mi ha fatto una grandissima impressione, e tanto maggiore in quanto che veniva da lui che si mostrò così esperto della materia in discussione. Egli disse che in Italia non abbiamo il carcere intermedio. Ma che altro è mai il carcere intermedio se non un raddolcimento di pena, una modalità dell'espiazione? Veggo che egli mi fa dei segni di diniego; mi permetta di dirgli che si troverebbe molto imbarazzato a darmi una definizione diversa, perchè sempre in questo senso hanno intesa la cosa tutti gli scrittori di queste materie, sempre in questo senso fu la cosa praticata. Carcere intermedio sono le colonie penali agricole o industriali, il lavoro all'aperto o in stabilimenti per opere pubbliche o private con minore durezza di trattamenti e di sorveglianza. E che altro è mai il rinomato carcere intermedio di Lusk Common a quindici miglia da Dublino se non una colonia agricola? E che altro sono mai le prigioni di ferro amovibili che pel secondo stadio si usano più specialmente in Irlanda? Che altro sono le prigioni di Chatham, Portland, Portsmouth e il penitenziario di Spike Island nei quali il condannato, ammesso al secondo stadio, lavora all'aperto o in manifatture o in opere di costruzione, od è impiegato in lavori agricoli?

Ma lasciamo in disparte queste particolarità. Se adunque per carcere intermedio noi intendiamo un modo più mite di esecuzione di pena, se questo modo può trovare riscontro in una colonia agricola penale, nel lavoro all'aperto in uno stabilimento industriale o presso privati proprietari, il carcere intermedio noi l'abbiamo in fatto, e già lo praticiamo, dappoichè abbiamo la Pianosa, la Gorgona, Montecristo, la Capraia non che la colonia al Salto di Castiados in Sardegna. Quindi noi abbiamo una quantità di questi carceri intermedi che possono bastare; oltre di che siamo quasi sicuri di poterne stabilire dei nuovi. Le isole abitabili del regno sono più di 60, e varie di esse abbastanza vaste e suscettive di colonie agricole.

Ma non basta. Noi mandiamo anche adesso i condannati a lavorare nell'agro di Orbetello e in quello di Grosseto ed in diversi altri siti. Questi detenuti che vanno a lavorare all'aperto, alla sera rientrano nel carcere più vicino, e se non vi è un carcere vicino, entrano in locali che somministra il padrone della fattoria in cui lavorano o in baracconi appositamente formati dove trovano ricovero e riposo.

Nel carcere intermedio i condannati lavorano in comune, godono di una certa libertà, ma sono sorvegliati e mantenuti sotto la disciplina carceraria, e dipendono in tutto come i condannati reclusi dalla direzione delle carceri. Ed è qui, specialmente nel carcere intermedio, dove si può aver prova della loro buona condotta, del loro cambiamento di tendenze e di abitudini, del loro ravvedimento. Vero è che non si può penetrare nel fondo del cuore umano; ma vi è molta copia di mezzi e di sussidi per discernere il vero dal falso pentimento; e seguendo con attenzione tutti gli atti del condannato, studiandoli con cura e soprattutto con un sistema di osservazione ben preordinato, non è del tutto difficile arrivare a scoprire il ravveduto dall'ipocrita. Il più delle volte è pur troppo necessità agli uomini di star paghi delle apparenze; nella materia però che trattiamo queste sono pur sempre un bene atteso la esemplare influenza che esercitano.

Viene il terzo stadio, quello della liberazione condizionata. Ma il terzo stadio, cioè la liberazione condizionata, è forse una liberazione assoluta? Il condannato continua a rimanere sotto la sorveglianza della pubblica autorità, continua a rimanere sotto la mano della giustizia, e talmente sotto la mano della giustizia, che basta il più piccolo fallo perchè possa essere ricondotto in carcere.

L'onorevole Rudini trova che potrà troppo facilmente essere rievocata la liberazione, che la rievoca-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 APRILE 1877

zione ha gravi conseguenze, che bisognerebbe a questo riguardo rendere più sicura la condizione del liberato. In Inghilterra per la revocazione basta che due probi viri si presentino avanti il giudice di pace e depongano che il liberato non tiene buona condotta ed è pericoloso alla pubblica tranquillità ed egli è senz'altro ricacciato in carcere. Non bisogna perdere di vista che il liberato condizionalmente non è ancora rientrato sotto l'impero del giure comune; durante il tempo dell'ultimo quarto della pena egli è cittadino, ma non ancora libero cittadino, e deve strettamente osservare le condizioni, mediante le quali la liberazione gli fu concessa. La società ha assoluto diritto di ritogliergli la libertà che gli aveva accordata.

La sorveglianza a cui il liberato continua ad essere sottoposto è anch'essa una continuazione degli effetti del reato da lui commesso, della pena, della eccezionale posizione in cui egli si trova dirimpetto alla legge comune.

L'onorevole Inghillieri, pur dovendo riconoscere che l'istituzione della liberazione condizionale è propugnata in oggi da quasi tutti gli scrittori della scienza penale e carceraria, e che essa va introducendosi nei Codici di tutte le nazioni civili, additò la Francia ed il Belgio, due paesi che, meno entusiasti per questa nuova riforma, non vollero ancora ammetterla.

Non so se la Francia ed il Belgio potrebbero essere citati ad esempio quanto al loro regime penitenziario. È certo però che in Francia l'opinione pubblica va manifestandosi a favore della istituzione della liberazione. Sono noti gli studi del Lucas, del Bonneville del Marsangy, del visconte di Haussonville, la proposta del Renouard, consigliere della Corte di cassazione ed incaricato, a nome di una Commissione speciale, dell'esame del progetto di legge sulle carceri presentato alla Camera dei Pari il 10 giugno 1844 non che i desiderii di Bérenger de la Drome. In occasione dell'inchiesta parlamentare a cui in Francia si è proceduto nel 1872 sul regime carcerario, come accennava anche l'onorevole Indelli, le Corti di appello e almeno la maggior parte di esse si pronunziarono in senso tutto affatto favorevole e per l'istituzione della liberazione condizionale e per le colonie agricole penali. Nel Belgio poi la liberazione condizionale vedesi già proposta quale un mezzo ausiliario e di primo ordine per un buon sistema penitenziario nel progetto di legge sulla organizzazione delle carceri, compilato dal Ducpétiaux nel 1854. E sicuramente non è lontano il giorno in cui la istituzione della liberazione condizionale sarà anche in Francia e nel Belgio introdotta.

In quei due paesi se non esiste ancora la istituzione della liberazione, vi è però altra specie d'istituzione che ne tiene luogo e cui nessuno vorrebbe preferire, e credo nemmeno gli onorevoli Inghillieri e Di Rudini, quella delle grazie collettive. Di queste grazie suolsi far uso in determinati periodi di tempo o in occasione di pubbliche solennità civili o religiose. In Francia l'uso ne è anzi regolato da un'apposita ordinanza ministeriale.

Non intendo permettermi che di aggiungere ancora pochissime parole sulle colonie e specialmente intorno alle nostre colonie agricole, per le quali mi è sembrato che l'animo dell'onorevole Rudini non sia pienamente tranquillo. E mi dispiace di avere già troppo intrattenuta la Camera e di non dovermi più far lecito di entrare ampiamente in quest'altro importantissimo argomento.

Il lavoro dei condannati all'aperto è senza dubbio fra i sistemi di espiatione penale uno dei preferibili sotto tutti i rapporti. Esso può essere anche grandemente proficuo allo Stato. Chi abbia avuto qualche contezza delle relazioni del luogotenente colonnello Jebb, ispettore generale di tutti gli stabilimenti penitenziali inglesi al ministro dell'interno di quel paese, non potrà aver dubbio al riguardo.

Immegliare la terra per mezzo dell'uomo e l'uomo per mezzo della terra, è quasi direi uno degli assiomi della scienza penitenziaria.

I quadri statistici, le informazioni della intelligente e solerte direzione generale delle nostre carceri, che mi sono fatto il dovere di alligare alla relazione, due cose pongono in chiaro ed assodano: che cioè i risultati morali delle nostre colonie, gli effetti delle stesse in rapporto alla disciplina, alla condotta ed alla emendazione dei condannati sono buonissimi; che i risultati economici, tenuto conto di tutto e così anche dell'aumento di valore degli stabili dipendente dai miglioramenti, e messi a riscontro gli utili di un'annata con quelli dell'altra, non furono di danno e nemmeno di aggravio allo Stato, e che col progredire del tempo il prodotto delle colonie potrà essere di molto vantaggio. Si ha adunque ragione di essere soddisfatti di questo stato di cose e di incoraggiare l'amministrazione nell'opera intrapresa.

I risultati morali così delle colonie come quelli in genere dell'istituzione della liberazione condizionale, trattandosi di oggetto di un'importanza così grande, di un'importanza di cui non vi ha la maggiore come sono sempre tutte le questioni che riflettono la pubblica sicurezza del paese, sono i soli a cui si deve principalmente mirare. Tuttavia dove si ha un bilancio nel quale la spesa annua ordinaria per le carceri è di circa 30 milioni, non

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 APRILE 1877

può essere affatto fuori di proposito il rilevare che la istituzione della liberazione condizionale darebbe allo Stato il risparmio di oltre un milione di lire, di cui buona parte potrebbe anche impiegarsi per alcuni anni nel miglioramento dei nostri luoghi di pena.

Questa istituzione metterà anche in grado l'amministrazione di mandare nelle case di pena moltissimi detenuti che ora per difetto degli altri locali sono custoditi e restano in ozio nelle carceri giudiziarie.

Signori, io ho finito, e mi conforta il pensiero che gli onorevoli ministri che debbono ancora prendere la parola dilegueranno in voi tutti i dubbi che io non fossi arrivato a levare dall'animo vostro.

Al 31 dicembre del 1875 i detenuti nei nostri luoghi di pena erano 78,419; al 31 dicembre 1876 il loro numero era di 69,492. Contribuì alla diminuzione la nuova legge sulla libertà provvisoria contro il progetto della quale si sollevarono molti dei timori, molte delle obiezioni che si manifestarono e si ripeterono contro il progetto ora in discussione; e la quale tuttavia fin qui non produsse inconveniente alcuno.

In Francia, come ho potuto rilevare da un rapporto ufficiale del guardasigilli del 1852, il numero dei recidivi era a un dipresso del terzo sul totale della popolazione dei luoghi di pena. Presso di noi la proporzione dei recidivi è anche assai notevole, come risulta dall'ultima statistica redatta dalla direzione generale delle carceri nel 1872. Il numero dei recidivi aumenta di anno in anno e sta attualmente nelle proporzioni del 15 per cento pei condannati al bagno e del 23 per cento pei detenuti nelle case di pena.

L'istituzione della liberazione condizionale ha fatto in Inghilterra ed in Irlanda dei prodigi e va facendo dovunque è introdotta ottima prova.

Accettiamo il progetto sicuri della sua bontà e della sua efficacia e fidenti che a qualunque partito sieno per appartenere gli uomini che avranno le redini del Governo, sieno il Vigliani od il Mancini, il Cantelli od il Nicotera, mai nessuno in Italia aprirà le porte delle carceri ai malfattori. (*Segni di approvazione*)

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole ministro di grazia e giustizia.

MANCINI, ministro di grazia e giustizia. Signori, il discorso che avete udito dal vostro egregio relatore, degno complemento di una dotta ed accurata relazione, ha giustificato pienamente le proposte del Governo, ed ha opposto ai dubbi dell'onorevole Inghilteri, ed ai pentimenti dell'onorevole Di Rudini, vitto-

riosa efficacia di ragionamenti. Già lo avevano preceduto in questa via gli onorevoli Indelli e Antonibon, con non minor vigore di dialettica. Non intendo adunque trattenere per molto tempo la Camera, prolungando senza necessità questa discussione generale; e mi limiterò soltanto ad aggiungere poche altre osservazioni, le quali sempre più dimostreranno prive di qualunque sussistenza le obiezioni che si sono elevate contro questo progetto di legge.

Si è preteso distinguere, nel giudizio che sul medesimo abbia a portarsi, fra la teoria e la pratica. Ma io mi avviso che esso risponda a tutte le censure, e non solo negli ordini teorici della scienza, dove io penso che non sia più possibile una grave discussione in proposito, ma altresì nel campo sperimentale e pratico, quando si consultino con diligenza, e senza idee preconcepite, i documenti di legislazione comparata di altri paesi, ed i risultamenti che ivi ha già prodotto l'applicazione del sistema della liberazione condizionale dei condannati.

È ben vero che, nella viva disputa agitata nel campo scientifico tra i maestri e cultori della filosofia della penalità, non sono mancati coloro i quali, considerando il delitto come un morbo dell'anima, ed i delinquenti, anzichè scellerati da reprimere e da punire, come ammalati degni di cura e bisognosi di morale rigenerazione, hanno preteso riporre il fine e l'essenza della pena unicamente nell'emenda e nella correzione dei rei.

Ma, anche nel campo della scienza, quanto a me, ho sempre riguardato codesta dottrina assolutamente fallace ed erronea. Ed anzi, mi si permetterà di rammentare con un sentimento di compiacenza che, per quanto le mie forze consentivano, io l'ho vivamente combattuta contro il mio amico, l'illustre professore Röder d'Eidelberga, e contro tutta una scuola germanica che la propugnava, fin da un mio primo giovanile lavoro sul giure penale, che io pubblicai in forma di lettere indirizzate all'illustre Terenzio Mamiani.

Questa dunque non è la mia scuola, nè la mia opinione. Ma ormai nella scienza tali dissidi sono composti, non esistono più. L'essenza ed il fine della pena non è, e non può essere, che la tutela e la protezione del diritto degli individui e della società. Due mezzi diversi con l'azione rispettiva concorrono entrambi a realizzare questo fine. Il mezzo primario è riposto nella virtù espiatoria ed intimidatrice della pena; ed accanto ad esso vi è anche il mezzo secondario della correzione e dell'emenda del colpevole, la quale deve ricercarsi, per quanto sia possibile, non solo per uno scopo morale e pietoso, ma principalmente per un fine sociale, acciò la società non abbia a temere novelle offese dagli

uomini perversi o traviati, che altra volta la offesero.

Egli è precisamente in relazione con quest'ultimo ordine d'idee, che si venne a concepire e proporre l'istituto della liberazione condizionale dei condannati, sul quale tutto fu detto, dal Bentham che in Inghilterra lo propugnò, fino all'Holtzendorff, al Mittermayer, allo Sprenger, che l'hanno difeso e raccomandato in Germania, ed ai benemeriti Lucas e Bonneville de Marsangy che l'hanno promosso in Francia; e costoro sono tutti concordi nel riconoscere nella liberazione condizionale non un istituto di beneficenza e di compassione pei condannati, ma di conservazione e di sicurezza per la società.

Ho udito ieri un'allusione, se non m'inganno, ad insigne criminalista italiano, il quale avrebbe dubitato della bontà ed efficacia di questa istituzione; e ben compresi che si intendeva parlare della più grande illustrazione vivente del diritto criminale in Italia, dell'insigne senatore professore Carrara.

Ma, o signori, il Carrara in uno dei suoi opuscoli non ha fatto che combattere quella scuola che pretende assegnare come fine unico, o almeno precipuo alla pena, la correzione e l'emenda del colpevole; e incidentalmente espone i suoi dubbi sulla difficoltà di ordinare, con sufficienza di pratiche cautele, la liberazione condizionale. Ma a rassicurare coloro i quali si richiamarono all'autorità di questo illustre nome, mi sia permesso di aggiungere che il Carrara ha fatto parte della Commissione di revisione del progetto del nostro Codice penale; che in quella occasione egli ebbe sotto gli occhi precisamente gli identici articoli che ora la Camera è chiamata ad esaminare; che essi formarono oggetto di accurati studi e discussioni, e che quella Commissione si pronunziò unanime (compreso il voto del Carrara) a favore del progetto ora sottoposto alle vostre deliberazioni.

L'onorevole Inghilleri, se io non m'inganno, ha precipuamente addotta una obbiezione, che potrebbesi così formulare: Finchè manca in Italia un completo e perfetto sistema penitenziario, e vi ha varietà ed imperfezione delle case di pena, non debbesi far nulla, la nuova istituzione non può trovarvi il suo posto.

Ma se faremo il confronto di tutti i paesi, in cui è stato sperimentato l'istituto anzidetto, ed in cui si vuole oggi introdurlo, credete voi, o signori, che dappertutto si possano vantare i Governi di avere compiutamente, ed in modo perfetto, introdotto e stabilito il sistema penitenziario?

Gli è questo un compito, o signori, assai più grave e difficile di ciò che si crede. Da per tutto voi

potete trovare pochi stabilimenti modelli, ed altri che più o meno imperfettamente tendono a rassomigliarli. Ma prima che questa forma possa considerarsi generale ed applicata con sistema uniforme in tutto il territorio di un grande Stato, sacrifici immensi economici occorrono, tempo e difficoltà di ogni genere. Quando si fa l'esperimento della liberazione preparatoria, è logico e naturale che tra i reclusi in quegli stabilimenti, nei quali si ha una migliore preparazione per l'emenda del condannato, si recluteranno in maggior numero quelli che potranno aspirare al beneficio della liberazione condizionale, mentre altri che si trovano in case pochissimo idonee al risultato della emendazione, più difficilmente si troveranno in condizione di poter meritare un simile beneficio. Ma appunto per ciò tutto è rimesso primamente all'apprezzamento di coloro che dirigono le case di pena, poscia alle investigazioni ed istruzioni che dovrà istituire la magistratura giudiziaria per organo delle Sezioni d'accusa, e finalmente al giudizio definitivo che d'accordo dovranno pronunziare il ministro della giustizia nell'interesse sociale della repressione e della esecuzione delle condanne, ed il ministro dell'interno, alla cui cura è principalmente commesso il mantenimento della pubblica sicurezza, acciò non venga turbata e compromessa da imprudenti liberazioni di condannati immeritevoli.

Nel campo sperimentale tutti hanno parlato dei risultati che si ebbero in Inghilterra ed in Irlanda, dopo che il *bill* del 1835 vi fu messo ad esecuzione. Ma, signori, tutti voi sapete l'esatta verità che una celebre rivista inglese, la *Rivista di Dublino*, esprimeva con queste parole, nel confrontare il modo con cui fu eseguito quel *bill* nell'Inghilterra e nell'Irlanda, cioè che l'esecuzione del *bill* in Inghilterra offrì uno spettacolo ben triste, e poteva qualificarsi una *vera follia*, per la facilità e leggerezza con cui il Governo aprì imprudentemente le porte della prigione ai condannati che vi si racchiudevano; mentre in Irlanda l'esecuzione prudente e circospetta della identica legge meritò di essere giudicata un *capo d'opera di saviezza*.

Vedete dunque come tutto il successo dipenda dalla prudenza e ponderazione dei metodi coi quali il sistema vien posto ad esecuzione.

Ordinata in Inghilterra, nel 1866, sull'argomento della liberazione condizionale un'inchiesta di cui altri già parlarono, è notevole che, malgrado gl'infelici risultati fino a quel punto in Inghilterra ottenuti, la Commissione reale incaricata dell'inchiesta ad unanimità ebbe a concludere, che « il sistema della liberazione condizionale dei condannati, combinato con un sistema di pene abbastanza

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 APRILE 1877

lunghe, e con una sorveglianza efficace, era il mezzo migliore per efficacemente proteggere la società contro i malfattori. »

I risultati non furono dissimili in Sassonia, dove le carceri non erano tutte ordinate secondo il sistema pensilvanico della segregazione assoluta. Ivi un solo grande stabilimento penitenziario aveva una grande rinomanza; ma vi erano altre prigioni in condizioni diverse, che lasciavano molto a desiderare. E nondimeno lo Schwarz, procuratore generale a Dresda, in una sua relazione si dichiarava soddisfattissimo dei risultamenti che anche in Sassonia l'istituzione produsse.

Questo sistema fu proposto pure nel Portogallo, dove una gran parte delle prigioni si trova in condizione non lodevole; esso è attuato in parecchi Cantoni della Svizzera, specialmente ne' Cantoni di Vaud, del Ticino, di Schwitz, di Zurigo, ed in quello di Neuchâtel, ed in quest'ultimo (lo dico per coloro che si meravigliano che da noi si faccia una legge speciale su questo argomento) venne appunto discussa e promulgata una legge speciale di pochi articoli sulla liberazione condizionale dei condannati, che porta la data del 1875. In tutti questi paesi i risultati furono del pari consolanti e benefici.

Non è poi vero che siasi soltanto progettato quest'istituto nell'impero Germanico, perchè nel nuovo Codice Penale che è già in vigore per tutto l'impero germanico (e mi si permetta di dubitare che le prigioni ivi siano dappertutto ordinate col sistema della segregazione assoluta ed in condizioni che non lascino nulla a desiderare) in tutto l'impero germanico, fino dal 1870, è stato adottato il sistema della liberazione condizionale dei condannati, e corre ormai il settimo anno dacchè questo esperimento è coronato di buon successo.

In questo momento stanno innanzi ai vari Parlamenti di Europa parecchi progetti di nuovi Codici Penali, cioè il progetto del Codice Penale Olandese, il progetto di Codice Penale Austriaco, il progetto di Codice Penale Ungherese, ed infine il nostro Italiano, e di questi quattro progetti di Codici penali contemporaneamente quattro Parlamenti si occupano in Europa.

Ebbene, o signori, in tutti gli altri tre progetti di Codici penali si contengono articoli presso a poco somiglianti a quelli che noi abbiamo introdotti nel nostro, intorno all'istituzione della liberazione condizionale dei condannati.

Si è parlato della Francia, la quale si dice ritrosa ad introdurre questa istituzione, come tante altre.

Ebbene, o signori, anche per la Francia permettemi di rammentarvi che l'Assemblea nazionale

alcuni anni addietro ordinò una grande inchiesta parlamentare sopra il regime degli stabilimenti penitenziari Francesi, ed ho sotto gli occhi nel sesto volume di quell'interessantissima pubblicazione la relazione dell'*Hassonville*, che ne fu il relatore.

Poichè l'egregio nostro relatore ha parlato del sistema biasimevole delle grazie collettive, concedete che io vi legga poche parole, che a nome di quella Commissione d'inchiesta scriveva in proposito il relatore francese:

« Il diritto di grazia può divenire nella pratica una specie di diritto burocratico, ciò che tende ad alterare un poco il suo carattere (è quello che testè ci diceva l'onorevole Fossa); ciò è vero soprattutto per quelle che si chiamano le *grazie collettive*, cioè quelle che intervengono non già all'indomani della condanna, ma nel corso dell'esecuzione della pena per abbreviarne la durata.

« Un'ordinanza speciale, che porta la data del 6 febbraio 1818, regola il modo secondo il quale gli statuti di proposte per queste grazie collettive debbono essere preparati.

« Tutti gli anni i prefetti debbono indirizzare al Ministero la lista di quelli fra i condannati che si saranno fatti particolarmente notare per la loro buona condotta.

« Nella pratica si portano su questi quadri i condannati che abbiano espiato la metà della loro pena, che la abbiano subita durante dieci anni quando si tratta di condanne *perpetue*; queste proposizioni sono trasmesse al guardasigilli, che prende l'avviso dei magistrati, e del procuratore generale del distretto ove le condanne sono state pronunziate e dove i condannati sono detenuti. Quindi il capo dello Stato statuisce in massa su queste proposizioni, concedendone numerose liberazioni ad un'epoca fissa dell'anno, che varia secondo il regime politico, e che attualmente è il primo di giugno (epoca scelta acciò la liberazione coincidesse coi lavori della coltura).

« Queste proposizioni divengono ogni giorno più frequenti, perchè un'altra Circolare recente del 1° dicembre 1873 invita a trasmettere statuti *trimestrali* di presentazione a tali grazie collettive in favore dei condannati non recidivisti.

« Questo sistema non poteva non essere l'oggetto di assai vive critiche.

« L'applicazione, che è fatta del diritto di grazia, è divenuta un potente argomento in favore di coloro che hanno proposto già da lungo tempo di non lasciar sussistere l'uso di questo diritto.

« In questo sistema si rimpiazzerebbero le riduzioni, durante il corso della pena, colla concessione di una *libertà condizionale* ai detenuti, e si esten-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 APRILE 1877

derebbe questo favore anche a coloro di cui si volessero mettere le buone disposizioni alla prova, benchè senza essere pienamente convinti della sincerità del loro pentimento. » Poi conchiude a questo modo: « Bisogna attendersi a vedere queste idee fare dei nuovi progressi nella legislazione di tutt'i popoli. Noi però dichiariamo di sperare che la Francia non resterà in ritardo nell'ammetterle. Questa questione è attualmente pendente avanti alla vostra Commissione, e sarebbe un eccedere il nostro ufficio di relatore l'anticipare la risoluzione che verrà data.

« Possiamo però prevedere che la discussione si aprirà tra coloro che vorranno limitarsi a fare della *liberazione preparatoria* il complemento d'un nuovo sistema penitenziario, e coloro che vorranno vedere la sua applicazione sostituita al sistema delle grazie collettive oggi seguito: ma qualunque sia la soluzione da darsi a questa questione secondaria, non v'ha dubbio che l'introduzione della *liberazione preparatoria* farà realizzare al nostro sistema un progresso considerevole, e noi lo domandiamo con tutti i nostri voti. »

Ecco adunque l'espressione autorevole dell'opinione manifestata in Francia da coloro che erano i più competenti a formarsi un'idea esatta intorno alla bontà dell'istituzione ed alla convenienza della sua introduzione.

Del resto, signori, v'ha in proposito un più recente lavoro, una relazione apparecchiata per un Congresso Penitenziario che dovrebbe riunirsi a Stoccolma nel prossimo agosto. In questa relazione, che non è fatta per un paese o per un altro, le conclusioni del relatore signor Pols sono le più favorevoli a vedere estesa ed introdotta la istituzione della liberazione condizionata in tutti i paesi, quale che fosse la condizione delle loro carceri. E vi domina la considerazione essenziale, che fra i due metodi, di aprire le porte della prigione, e gittare immediatamente in mezzo alla società individui corrotti nell'espiazione comune e rigorosa della pena, e ne' contatti generatori di depravazione morale, ed invece di apparecchiarli e di sperimentare il loro ritorno alla vita sociale sotto cautele, discipline e minacce di ricondurli nella prigione, ordinando così un sistema di tutela e di vigilanza durante un periodo intermedio, nessun dubbio vi ha circa la superiorità e preferenza che quest'ultimo sistema merita sul primo.

L'onorevole Inghilleri ha esagerato, allegando l'impossibilità della prova dell'emendamento dei condannati, il pericolo delle simulazioni, la facilità di accordare un premio all'ipocrisia, ed infine, in carcere mancando la possibilità di delinquere, la

inevitabile illusione di credere emendato e migliorato chi non lo è.

Ma, signori, senza contrastare la possibilità dell'errore in codesta specie di giudizi, ormai in tutti i paesi, dove si è fatta l'applicazione di questo sistema, si riconobbe essere necessario il concorso di tre distinti elementi, acciò coloro, cui spetta, possano formarsi un criterio adeguato dell'emendazione di un condannato. I tre elementi sono: la disciplina, il lavoro e l'istruzione.

Quando un condannato per una lunga serie di anni si sarà mostrato costantemente sottomesso all'ordine ed alla disciplina della casa penale, senza incorrere in veruna punizione, e contraendo l'abitudine di prestarsi all'osservanza di tutti i regolamenti e divieti dello stabilimento; quando lo vedrete dedicato con assiduità e zelo al lavoro, apprendere con amore un'arte, se non la conosce, considerandola come il sussidio del suo avvenire per non ricadere nelle colpe che una prima volta lo trassero in mezzo ai tristi ed ai condannati; quando infine il detenuto bramerà istruirsi, e creare ricche sorgenti di moralità nel suo animo, e nuova vita nel suo spirito col mezzo dell'istruzione; è difficile, o signori, che su quel detenuto, in cui concorrano tutte queste condizioni, possano ingannarsi i capi della prigione nel pronunziare il loro giudizio.

Rivolgetevi a coloro i quali dirigono uno stabilimento penale, e che con occhio sagace e sicuro sono abituati a penetrare nei misteri dello spirito dei condannati posti sotto la loro dipendenza, e vi indicheranno senza esitazione quali sono i peggiori fra i detenuti che sorvegliano, e quelli che invece riscuotono piena e meritata la fiducia dei superiori, ed è molto difficile che essi s'ingannino.

Del resto in questo progetto di legge noi abbiamo benanche istituito un riscontro ed una garanzia maggiore contro i possibili errori del Consiglio disciplinare dello stabilimento, ed anche (se debbasi ammetterlo) contro i possibili casi di protezione, di parzialità, di favoritismo; imperocchè debbe altresì concorrere un favorevole parere della magistratura giudiziaria. La Sezione d'accusa del distretto, dove è posta la casa penale, ha il diritto d'intraprendere per suo conto una separata istruzione, di delegare uno dei suoi membri o un giudice istruttore, facendolo accedere nello stabilimento penale per farvi la ispezione dei registri delle punizioni, dei lavori, della condotta morale dei detenuti, per interrogare i loro compagni di pena o i loro superiori; e sulla base di tutti questi elementi la Sezione d'accusa collettivamente esprime un avviso sulla convenienza di accordarsi o negarsi la liberazione condizionale, il quale può essere contrario o

conforme a quello del Consiglio di disciplina dello stabilimento penale.

A questo punto, o signori, è necessità arrestarsi: tutti i dubbi, tutte le indagini dello spirito umano hanno un limite: bisogna confidare che l'errore sia divenuto, se non impossibile, sommamente improbabile; bisogna aver fede in questo accordo di tante persone disinteressate, o, per meglio dire, vivamente interessate alla tutela della sicurezza sociale, per concedere senza tema la libertà condizionata a coloro che non ne furono giudicati immeritevoli.

Ed in fine se qualcheduno riuscisse a conservare una finzione di emendamento, a simular per una serie di anni una irrepreensibile condotta; ebbene io penso, o signori, che una finzione così lungo tempo mantenuta finirebbe per diventare una seconda natura, e che colui, il quale ha contratto abitudini di disciplina, di moralità e di lavoro, quando tornerà in seno alla società, non si riconoscerà più per quello che era prima, si troverà felicemente corretto quasi senza che egli stesso siasene avveduto.

L'onorevole Inghilleri ha sollevato un altro dubbio. Egli teme che l'abbreviazione della pena sarà cagione di scemata repressione, potendosi diminuire l'efficacia intimidante della pena, quando il pubblico saprà che vi è una parte della condanna soltanto nominale, e lo saprà il condannato, lo sapranno tutti. Ora, egli aggiungeva, uno dei fattori principali dell'efficacia della pena è la certezza della sua applicazione.

Signori, se un simile argomento avesse valore, bisognerebbe abolire anche il diritto di grazia. Ma io lo prego di riflettere che oggigiorno quasi dappertutto i criminalisti deplorano che i Codici Penali, decretati quando ancora non era in attività il sistema penitenziario, hanno abbondato nell'assegnare ai reati pene di durata soverchiamente lunga; tanto che nei paesi in cui il sistema penitenziario si venne introducendo, talvolta leggi speciali hanno dovuto statuire che un giorno di pena scontata nella cella dovesse equipararsi a due o tre della pena ordinaria applicata nella sentenza.

Dunque, o signori, se i nuovi Codici penali debbono ordinarsi con lo scopo di rendere la pena più breve per durata, anzichè prolungarla, non è una obiezione quella che viene invocata.

Ma, oltre a ciò, chi vi dice, o signori, che i magistrati, sapendo anche essi che esiste l'eventuale beneficio della liberazione condizionale, nella loro equità, nell'applicare la pena, non inclineranno di più ad avvicinarsi verso il massimo che verso il minimo, appunto perchè una parte della pena può rimanere ineseguita, e potrà dipendere dalla condotta

del condannato sfuggire all'intera esecuzione della condanna?

Ma, si obietta, a questo fine basta il sistema delle grazie. Io non ripeterò quello che fu già osservato da altri oratori su tale argomento. V'è una diversità sostanziale tra un sistema e l'altro: la grazia non ammette revoca, restituisce in modo assoluto il condannato alla società, ed a lui restituisce altresì con la libertà la capacità civile. Invece il nostro progetto di legge non produce alcuno di questi effetti. In tutti gli stadi intermedi pei quali passa il condannato la sua condizione giuridica è sempre quella di un condannato; egli non riacquista alcuno dei diritti che ha perduto per la condanna e che durante l'espiazione penale non può esercitare; egli rimane tuttora sotto l'autorità vigile la quale può sempre ad ogni istante togliergli l'accordato beneficio, e ricondurlo in carcere. Sta in ciò la efficacia di questo istituto, e la sua superiorità ed essenziale differenza da quello delle grazie.

Finalmente l'onorevole Inghilleri si mostra preoccupato del pericolo che ad un gran numero di detenuti, dopo l'approvazione di questa legge, verrebbero aperte le porte delle prigioni e dei bagni, facendoli rientrare nel seno della società. Egli rammentò con spavento la cifra annunciata in alcuni degli allegati al progetto di legge, cioè che oltre 2000 condannati abbiano già scontato tre quarti della loro pena; e quindi, egli diceva, sarebbero in diritto di ottenere la liberazione condizionale. Ma no, onorevole Inghilleri; le fu già risposto, ed io mi associo a chi le rispose, che non debbesi confondere con un diritto dei condannati la facoltà che trattasi unicamente di concedere al Governo. Il condannato non ha nessun diritto. Egli è obbligato ad espiare la pena intera, alla quale fu condannato, fino all'ultimo giorno. Solamente dopo scontati tre quarti della pena, egli entra nel numero di coloro, sui quali il Governo potrà esercitare una preziosa facoltà, cui certamente andrà pur congiunta una ben grave responsabilità, ricercando quanti tra essi, per aver dato prove sicure di miglioramento e di morale emendazione, possano aspirare a conseguire la concessione della liberazione preparatoria e condizionale.

E questa nel decreto di concessione sarà accompagnata da una serie di obblighi, d'ingiunzioni e di condizioni più o meno rigorose, secondo la natura del reato, la condizione sociale del liberato, il mestiere che può esercitare, il paese a cui appartenga, e le altre circostanze della sua famiglia. Se alcuno di questi obblighi per avventura fosse violato, ciò solo basterebbe perchè immediatamente l'individuo liberato decadesse dal beneficio della ottenuta con-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 APRILE 1877

cessione, e dovesse ricominciare a scontare l'ultimo quarto della pena che gli era stato condizionatamente rimesso.

Dunque, signori, non ci spaventiamo dell'indicatedo numero. Chi vi dice che fra i 2000 i prescelti saranno più di 100 o di 200? Io penso, che sia un dovere del Governo di procedere con la più grande circospezione e prudenza, ricordando un famoso detto di Edoardo Livingston legislatore di Pensilvania, che cioè il mettere in libertà un ladro non ancora emendato, senza che abbia ancora esaurita l'espiazione della sua pena, equivale a colpire la società di una imposta di valore indefinito. Perciò, o signori, conviene affidarsi sul sentimento della responsabilità di cui il Governo non può non sentirsi compreso, e sopra un così dovizioso complesso di guarentie e cautele, le quali devono precedere necessariamente ogni decreto di liberazione.

Ieri si fece un'allusione ai principii direttivi del Ministero in questa materia, ed io assicurandovi che l'attuale amministrazione è sollecita, più ancora delle precedenti, a tutelare la pubblica quiete con la rigida osservanza delle leggi e l'energia della repressione penale, promisi d'indicarvi qualche fatto, e di rispondere colla eloquenza delle cifre ad accuse di sentimentale rilassatezza, che le vennero mosse, e che non hanno ombra di fondamento. La Camera vorrà permettermi che io accenni alcune cifre riguardanti le norme con cui si è esercitato il *diritto di grazia*, materia affine a quella che ora ci occupa, ed anzi che io deponga sul banco della Presidenza, acciò possano pubblicarsi col mio discorso, alcuni Specchi comparativi delle *Grazie* per commutazioni, riduzioni, o condoni di pene, concesse negli anni 1874-75-76, tuttochè la concessione delle grazie non sia circondata da quegli impedimenti di guarentie e preliminari cautele, che nella materia della liberazione condizionale ci siamo adoperati ad introdurre e moltiplicare, convien riconoscerlo, nel presente progetto di legge.

Giudicate voi se sia stato non solamente corretto, ma giustamente rigoroso il sistema seguito dal Gabinetto attuale.

L'amministrazione precedente, per ciò che riguarda le GRAZIE ai *condannati a pene perpetue*, nell'anno 1874 furono concesse riduzioni e commutazioni della pena a ben 117 condannati a pene perpetue (ergastolo o lavori forzati a vita). Nel 1875 furono concesse ad altri 55. Ma nel 1876 (che è l'anno della nostra amministrazione) non sono state fatte simili concessioni di grazia che a soli 25 condannati a *pene perpetue*.

Permetterete ancora, che io decomponga quest'ultima cifra, distinguendo il *primo trimestre* del 1876, in cui continuò l'amministrazione precedente, e gli altri *tre trimestri* che appartengono all'amministrazione nostra: dei 25 condannati ai lavori forzati a vita che nel 1876 furono aggraziati, 20 appartengono al *primo trimestre*, 5 soli ai *nove mesi successivi*.

Per ciò che riguarda i condannati ai *lavori forzati a tempo*, nel 1874 ne furono aggraziati per commutazione o riduzione di pena 590; nel 1875 gli aggraziati furono 428; nel 1876 furono solamente 202. Ma parimente di questi 202 ne appartengono al *primo trimestre* 117, e soli 85 agli altri *tre trimestri*.

Quanto ai condannati alla *reclusione*, nel 1874 ne furono aggraziati 231; nel 1875, 228; nel 1876 soli 165, dei quali 78 nel *primo trimestre*, 87 negli altri *tre*.

Raccogliendo in fine complessivamente la cifra numerica di *tutte le Grazie* concesse nei tre anni, comprese quelle riguardanti le piccole condanne a mesi o giorni di carcere, alla multa, ed alle pene di polizia, ecco quale ne è il confronto.

Nel 1874 il numero delle grazie fu di 3363 sopra 20,229 domande, per modo che le grazie accordate in confronto delle dimande rappresentano circa il *sesto*.

Nel 1875 il numero delle grazie fu di 3488 sopra 23,350 domande; circa un *settimo*.

Nel 1876 il totale delle grazie non è stato che di 2374 sopra 26,392 dimande, per modo che solo una *undecima* parte di queste domande ha trovato accoglimento.

Io mi lusingo che queste cifre basteranno a far con sicurezza giudicare il sistema adottato dalla amministrazione presente in una materia, che ora si può dire interamente abbandonata al suo equo apprezzamento, sciolta da tutti i riscontri, limiti e freni, e che esse forniranno alla Camera ed al paese un pegno della severità e della somma circospezione con cui noi intendiamo provvedere anche all'applicazione della liberazione condizionale. (*Bene!*) (1).

Ora non mi resta che rispondere brevemente anche all'onorevole Di Rudini.

Egli molto s'intrattene sopra la necessità di preparare la liberazione condizionale con assoggettare ciascun detenuto ad un primo stadio di assoluto isolamento cellulare, e facendolo poscia pas-

(1) Le tavole statistiche saranno pubblicate in fine della seduta in cui avrà termine questa discussione. (Seduta 12 aprile.)

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 APRILE 1877

sare ad uno stato intermedio di espiazione, che diceva mancare nei nostri ordinamenti penali.

Già gli è stato risposto dall'onorevole Fossa, ed io non ripeterò le sue osservazioni. Credo che, gettando lo sguardo sopra una importante Relazione che è stata recentemente presentata alla Camera dal mio onorevole collega il ministro dell'interno, in data del 25 novembre 1876, si attingano dalla medesima tutte le notizie utili a diliguare qualunque scrupolo in proposito.

Risulta da quella relazione, che già attualmente in Italia esistono nei vari stabilimenti penali poco meno di 4000 celle adatte al regime della segregazione continua: che inoltre già si trovano ad espiaze la pena con una forma intermedia, vale a dire mitigata, nelle colonie e nei lavori all'aperto non meno di 3864 condannati; e che nelle nostre sole colonie penali dell'arcipelago toscano, di Pianosa e della Gorgona, colle rispettive succursali di Montecristo e di Capraia, senza mettere a calcolo il Salto di *Castiadas*, che è una vasta estensione di circa sei mila ettari di terreno, che il demanio ha concesso poco lungi da Cagliari all'amministrazione carceraria, e dove già si trovano costrutti i dormitorii per circa 600 detenuti, nelle sole colonie già in atto esistenti è facile apportare un tale ulteriore sviluppo da potersi nelle medesime occupare 3500 condannati per l'espiazione di una metà della loro pena; laonde questa legge certamente renderà più proficua la coltura delle colonie, dove, mancando le braccia, e non essendostato possibile finora d'inviare che assai limitata popolazione delle prigioni ed altre case di pena, se non si è perduto economicamente, non si è potuto ottenere un risultato notevolmente vantaggioso. Potremo dunque collocare circa 3500 condannati nelle sole colonie, oltre quelli che in numero considerevole potranno adoperarsi per colonizzare i 6000 ettari di terreno in Sardegna, ed altri condannati anche in gran numero che dopo due terzi della pena saranno impiegati nei pubblici lavori sussidiati, dritti o vigilati dalla pubblica amministrazione.

Or bene, o signori, codeste condizioni di fatto rendono forse impossibile presso noi l'applicazione del sistema della liberazione condizionale? No certamente. Siamo d'accordo che con un metodo progressivo dal modo severo ed ordinario d'esecuzione della pena debbasi passare ad una forma intermedia di espiazione più mitigata. Ciò fatto, non si dica più, che sia difficile riconoscere e distinguere i condannati meritevoli della liberazione condizionale dagli altri pericolosi o incorreggibili, imperocchè sussiste l'obbiezione finchè si tratta di un condannato perennemente rinchiuso nelle anguste pareti della sua cella come una bestia fe-

roce, dove egli lotta contro l'impotenza fisica di fare il male; ma quando lo introducete nella vita comune, dico di più, quando lo mettete a contatto nei lavori con l'operaio libero, cioè con una parte di quella società la quale con ragione diffida di coloro che una volta hanno tuffato le proprie mani nel sangue dei loro simili, o si sono macchiati di altri gravi reati, un'accurata sorveglianza vi offrirà facilità di formarvi un'opinione adeguata ed esatta intorno alla sua condotta, alla sua moralità, al grado di fiducia che egli merita; ed allora voi potrete senza timore concedergli la liberazione condizionale, circondandola di tutte quelle cautele e condizioni che il decreto per ciascun individuo dovrà determinare.

Non basta. Voglia l'onorevole Di Rudinì considerare, che se s'istituisca un confronto del nostro progetto di legge, che è sotto gli occhi della Camera, con tutti gli altri Codici e leggi sulla materia, il progetto del Codice Italiano vince tutti per la copia e la severità delle precauzioni e delle restrizioni che contiene.

Così, per ciò che riguarda il tempo, nel Codice del Portogallo si accorda la liberazione condizionale dopo una sola metà dell'espiazione della pena, e solo pei recidivi dopo due terzi. Il nuovo Codice penale dell'impero Germanico è quello che la concede, come noi facciamo, dopo tre quarti di espiazione della pena; ma in esso si accorda la liberazione condizionale anche ai condannati a *pene perpetue*, dopo 15 anni di espiazione della pena. Noi invece escludiamo in modo assoluto da questo beneficio i condannati a pena perpetua. E ne abbiamo la buona ragione; perchè surrogando alla pena di morte l'ergastolo a vita, vogliamo assicurare l'assoluta irrevocabilità di questa pena. Quando accadesse alcun caso più che straordinario, eccezionalissimo, come di un riconosciuto errore giudiziario per la condanna di un accusato innocente, potrà supplire il rimedio estremo della grazia, che dovrebbe essere considerato come un avvenimento dei più rari e quasi moralmente impossibili, ove si tratti di applicarla ai condannati a questa specie di pena, i quali al certo sono completamente esclusi dal progetto attuale.

Per ciò che riguarda le cause della revoca della accordata liberazione condizionale, alcuni progetti le limitano, come fa il progetto olandese, il quale prevede i casi in cui siasi contravvenuto agli obblighi imposti, o si tenga una cattiva condotta, da riconoscersi con mezzi all'uopo determinati.

Nella legge di Neufchâtel si revoca la liberazione, allorchè il liberato non fornisca la prova di guadagnarsi onestamente i mezzi di vivere, o quando egli

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 APRILE 1877

si sia allontanato dal luogo assegnatogli per residenza, o frequentasse assiduamente persone sospette.

Noi non abbiamo ammessa alcuna specificazione e limitazione; ma nei termini più ampi e generali abbiamo dichiarato, che secondo l'apprezzamento discrezionale dei due ministri, sulla proposta delle autorità di pubblica sicurezza, e le informazioni raccolte, sempre che si giudichi che la presenza di qualunque individuo condizionalmente liberato sia pericolosa, e quasi di minaccia alla società, questo apprezzamento della di lui condotta, che non ammette sindacato, basta ad autorizzare l'emissione di un decreto, con cui la liberazione concessa venga immediatamente revocata.

È stato presentato un emendamento (che a suo tempo discuteremo) dall'onorevole Omodei, per subordinare la facoltà della revoca a necessari pareri preliminari e ad altre formalità; ma dichiaro fin d'ora che non posso accettarlo, perchè non voglio diminuire l'efficacia e la pronta e vigorosa azione della legge.

Se invece di tenere i liberati sotto condizione, sempre, in tutti gli istanti, all'immediata balia e discrezione di quelle autorità alle quali è affidata la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, si alimentasse in essi la lusinga di poter muovere una specie di litigio, e si stabilisse il bisogno del parere di certe autorità per potersi pronunziare la revoca o la conservazione della ottenuta liberazione condizionale, potrebbe ragionevolmente temersi che gravi abusi e pericoli non tarderebbero a sperimentarsi.

In parecchi codici e leggi si lascia al solo ministro della giustizia la competenza di accordare la liberazione condizionale; così dispongono la legge di Neufbâtel, il Codice penale dell'impero germanico, il progetto di Codice olandese e l'austriaco.

Ma noi vogliamo che concorra l'accordo di due ministri, perchè la liberazione possa accordarsi, e per avventura uno dei due deve avere il maggiore interesse e la più viva sollecitudine per la incolumità della quiete e del buon ordine, e d'altronde può essere meglio di ogni altro istrutto delle quotidiane necessità e dei pericoli che la sicurezza pubblica può correre.

Nel progetto del Codice penale Austriaco ed in qualche altro veggonsi introdotte alcune eccezioni di categorie di condannati, ai quali non possa esser concessa la liberazione condizionale. Tali eccezioni sono ben poche e ristrette.

Noi abbiamo abbondato assai più; imperocchè con l'emendamento, che da ultimo ho proposto, vogliamo esclusi assolutamente dal beneficio della liberazione condizionale, anche dopo la espiazione

di tre quarti della pena, tutti coloro i quali si trovano condannati in genere per *crimini di brigantaggio*, per *grassazioni*, per aver favorite bande di malfattori, o per aver in qualunque modo cooperato con queste bande, coloro i quali abbiano commesse *estorsioni* o *ricatti*, coloro che sono *recidivi in omicidii* e in *furti qualificati*; e finalmente ne vogliamo esclusi gli *stranieri* per la facilità che avrebbero di allontanarsi dal Regno. Noi dunque siamo stati assai più rigorosi in confronto delle disposizioni contenute in altri Codici.

È superfluo aggiungere che, anche durante la liberazione condizionale, l'interdizione legale del condannato sussiste sempre: in alcune leggi ciò dichiarasi espressamente: vedrà la Commissione se creda ciò per sè evidente, e quindi superflua qualunque speciale clausola in proposito. Parimente, in alcuni progetti è scritto che se il liberato condizionale fugge e si sottrae alla vigilanza, è sottoposto alla pena di coloro che si allontanano o fuggono dall'espiazione della pena. Credo altresì questa una conseguenza implicita dell'istituto della liberazione condizionale, e non necessario aggiungere anche questa disposizione, imperocchè, ripeto, che il condannato, liberato condizionalmente, benchè materialmente fuori dello stabilimento penale, è sempre un condannato, che sta espiando la sua pena, ed è sempre vincolato da un legame di dipendenza dall'autorità carceraria.

Or bene, signori, con tante cautele, con tutto questo lusso di garanzie, come potremo noi temere che l'istituto presso di noi abbia a fare cattiva prova?

L'onorevole Di Rudini ha poi sollevato un dubbio sull'ingerenza che il progetto attribuisce alle Sezioni di accusa, ed io gli darò uno schiarimento, parendomi che egli non si sia formata un'idea esatta dell'ufficio a cui le sezioni d'accusa sono chiamate.

Egli diceva: dovranno queste sezioni d'accusa più o meno rifare il processo, quasi mettendo la mano sulla cosa giudicata, che deve essere sempre intangibile.

No, onorevole Di Rudini, delle Sezioni d'accusa non sarà già competente quella che ha fatto il processo, e rinviato l'imputato innanzi ad una Corte d'assise o dinanzi al tribunale correzionale: è una sezione d'accusa ben diversa, quella del luogo dove materialmente esiste lo stabilimento penale; essa non deve rifare il processo, non ha necessità nè anche di richiamarlo; essa deve unicamente inquire sopra la condotta tenuta dal condannato nella casa di pena, per dichiarare con parere motivato se la proposta di liberazione condizionale, e le prove di emendazione morale di un condannato, meritino di essere confermate e favorevolmente appoggiate.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 APRILE 1877

Ognun vede adunque come l'ingerenza della Sezione d'accusa non sia che una cautela di più per prevenire ed impedire la soverchia facilità ed imprudenza della concessione di queste liberazioni.

Allorchè è stato comunicato il progetto di Codice Penale ai corpi giudiziari, essi hanno insistito perchè siano dati alle Sezioni d'accusa i mezzi necessari per poter conoscere la verità, autorizzandole ad istruire anche nell'interno delle case penali, acciò in questo modo il loro avviso possa essere fondato perfettamente sulla giustizia e sull'esatto apprezzamento dei fatti, tanto per accordare, quanto per negare la liberazione condizionale a questo o a quel detenuto.

Io sono convinto che non vi sarà mai alcun guardasigilli, il quale malgrado il parere contrario della sezione d'accusa, la quale abbia assunto una istruzione rispetto al condannato nell'interno delle prigioni, prenda sopra di sè la responsabilità di decretare e concedergli la liberazione condizionale. Ecco perchè non si ha da temere inconveniente alcuno dalla proposta anzidetta, che verremo discutendo.

L'onorevole Di Rudini ha mossa un'altra singolare accusa al progetto.

Egli ha osservato che la legge nulla specificamente dispone intorno al modo di sorveglianza che si dovrà esercitare sopra i liberati condizionalmente, perchè ciò dovrà formare materia di un regolamento; ed egli si è mostrato avverso a questo sistema di abbandonare ai regolamenti una parte delle disposizioni che meglio dovrebbero trovar posto in una legge; tanto più (egli aggiunge) che i regolamenti dovrebbero determinare le sanzioni, e la materia delle sanzioni appartiene essenzialmente alla legge, altrimenti non vi sarà per tutte le mancanze del liberato fuorchè una sanzione unica, quella della revoca della concessione.

Non risponderò all'onorevole Di Rudini che mi rallegro di vedere convertito lui, come desidero di vedere convertiti altri uomini politici suoi amici, i quali hanno per parecchi anni professato una dottrina molto diversa, mentre oggi egli desidera non solo che non si faccia abuso dei regolamenti, ma altresì che non si lasci ai regolamenti quello che veramente per propria indole debba essere contemplato e regolato dalle leggi.

Noi abbiamo lungamente deplorato un tal sistema, del quale si è nel nostro paese usato ed abusato, ma è forza convenire che se vi è materia propria di un regolamento, la è questa, dappoichè del pari in tutti gli altri Codici, e nelle leggi speciali, che possono consultarsi, non si troverà una sola parola che determini il modo con cui la sorveglianza sui liberati condizionalmente debba essere esercitata,

doendo codesta sorveglianza non essere vessatoria, nè arrecare impedimento alla libertà di procacciarsi il lavoro e la confidenza della società onesta, nel tempo stesso che si debbe tutelare efficacemente la società dai pericoli di nuove offese.

Si richiede adunque un'indagine tutta pratica e varia secondo i casi e i luoghi, la quale è propria essenzialmente di un regolamento.

Non è poi vero che i regolamenti non possano contenere sanzioni, poichè ognuno sa che in tutti i regolamenti s'incontrano le sanzioni lievi, cioè le penalità di semplice polizia, che possono minacciarsi da coloro ai quali appartiene il potere regolamentare. Per altro se anche frequentemente si stabilirà di potersi applicare la sanzione della revoca della liberazione condizionale, non me ne dorrò, perchè, ripeto ancora una volta, ciò che produsse il cattivo effetto di questa istituzione in Inghilterra fu la facilità con cui si aprirono le porte degli stabilimenti penali; e la mancanza di energia nel rivo-care la liberazione di coloro che erano stati imprudentemente liberati, e nel ricondurli nelle case penali.

Credo di avere esaurita la rassegna delle difficoltà elevate; ma mi rimane ancora a dire una parola all'onorevole Di Rudini. Sono costretto di avvertire, che l'onorevole Di Rudini ben a torto si duole che questo progetto di legge sia una pagina staccata dal Codice Penale prematuramente e separatamente presentata al Parlamento. E come no? Egli stesso ha rammentato di essere stato il primo a chiedere appunto la presentazione anticipata di questo disegno di legge, e tuttavia oggi non dubitò di dare l'esempio, dopo di averlo combattuto negli uffici, di prendere la parola per combatterlo pubblicamente nella Camera, appunto perchè legge separata, prematura, poco accomodata alle condizioni del nostro paese. Così i nostri oppositori continuano nel loro favorito sistema di impedire l'attuazione di qualunque utile riforma, alla presente amministrazione, eccitandola ad aspettare il compimento di un nuovo sistema penitenziario di là da venire, acciò non a noi, ma Dio sa a quali de' nostri successori, sia riserbato in un ben lontano avvenire di migliorare la condizione morale del paese.

Poichè l'onorevole Di Rudini fu l'autore dell'ordine del giorno, che venne in proposito adottato dalla Camera, io debbo ricordargli che in quell'Ordine del giorno non si invitava il Governo in genere a studiare l'argomento ed a preparare un disegno di legge da coordinarsi con una generale riforma penitenziaria. Nulla di tutto ciò: s'invitava propriamente ed espressamente il Governo a distaccare dal nuovo progetto del Codice Penale già conosciuto, ed

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 APRILE 1877

approvato dal Senato, questi articoli che nel medesimo ordine del giorno erano l'un dopo l'altro indicati, tali quali erano stati dal Senato adottati. Ho diritto adunque di fare appello alla sua lealtà, domandandogli se dopo ciò egli stesso possa reputare di molto peso le sua inaspettata opposizione, e se essa possa ispirarci fondati dubbi sulla bontà della nostra proposta.

Egli dice sapere che il linguaggio di un membro dell'Opposizione è *antipatico*; ma gli chiedo scusa, non sussiste punto codesta antipatia. Sarò felice, ed in ciò sono persuaso di esprimere anche il pensiero dei miei colleghi, sarò felicissimo di ricevere suggerimenti e consigli anche da' miei avversari politici, il cui ufficio dovrebbe essere quello precisamente di studiare quanto possa essere soggetto di critica e di miglioramento nei nostri disegni di legge, per ottenere che siano corretti e modificati. Ma è d'uopo che le osservazioni e le critiche tendano al miglioramento di proposte che partano dal Ministero, senza che lo stesso oppositore le abbia in altri tempi ed in altre occasioni alla sua volta precedentemente proposte e propugnate; altrimenti dovrà dirsi, messa a parte ogni questione di simpatia, che la opposizione necessariamente manca di autorità e di serietà. Certo non voglio dubitare della buona fede, della sincerità delle opinioni e dei convincimenti dell'onorevole Di Rudinì; ma allora debbo dirgli che quando si cessa di sedere sui banchi del potere, od accanto ai medesimi, accade una trasformazione involontaria nell'animo di alcuni uomini politici; una fitta benda cade sui loro occhi, ovvero a traverso di un prisma colorato vedono tutto di color fosco; e quindi in mezzo alla pubblica meraviglia combattono con tutte le loro forze quello stesso che essi nei primi avevano domandato, invocato o proposto. Lo ripeto ancora, sono rimasto addolorato e sorpreso, quando non già qualunque altro oratore di quella parte della Camera è sorto ad elevare i dubbi e le obiezioni esposte dall'onorevole Di Rudinì, ma egli personalmente che aveva il merito di essere stato il primo a proporre che questa legge speciale fosse approvata, ed aveva invitato il Governo a presentarla.

Non possiamo dimenticare che questo progetto di legge, quale uscì dalle deliberazioni del Senato, e che l'onorevole Di Rudinì riconoscerà essere stato da noi migliorato, rendendolo assai più severo e rigoroso, fu per ben due volte esaminato dalla Commissione del bilancio, della quale il Rudinì stesso degnamente faceva parte, cioè nel 1875 e nel 1876. Nel primo anno ne era egli anzi l'onorevole e degno relatore: nell'anno successivo era l'onorevole Coppino. Ambe le volte la Commissione del bilancio non solo

lo approvò all'unanimità, ma rinnovò vivamente i suoi eccitamenti anche all'attuale amministrazione acciò questo disegno di legge fosse presentato. Noi non abbiamo fatto altro che obbedire agli ordini della Camera, e corrispondere ai reiterati voti della Commissione del bilancio.

Non aggiungo altro, perchè ho scrupolo di usurpare un tempo, che è tanto prezioso alle gravissime cure di quest'Assemblea. Essa ora può giudicare col suo senno e colla sua esperienza della serietà delle opposizioni che si sono elevate contro un disegno di legge, il quale, come testè dissi, il Governo non ha presentato se non per uniformarsi ai voti della Camera; e che si trova già esplicitamente approvato dalla Camera stessa nei singoli articoli che lo compongono, quando essa votò ed approvò l'Ordine del giorno con cui invitava il Governo a farne la presentazione.

Il Governo non deve che assumere verso di voi un solo impegno: quello cioè di applicare la libertà condizionale con somma circospezione e prudenza; di non accordarla, specialmente nei primi tempi, senza circondarsi delle maggiori guarentie desiderabili nell'interesse sociale; di sorvegliare con somma cura i liberati; di usare energia e fermezza nel revocare immediatamente tutte quelle concessioni, le quali apparissero erroneamente accordate ad individui che, abusando della liberazione, dimostrino di non averla meritata.

Inaugurato in Italia con questi auspicii io non dubito che il novello istituto riuscirà fecondo, come già lo fu in altri paesi, di salutari e benefici effetti. (*Benissimo!*)

Voci. La chiusura!

DI RUDINÌ. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ha la parola per un fatto personale.

DI RUDINÌ. Intendo come la Camera sia già stanca di questa discussione, e quindi mi terrò strettamente nei limiti del fatto personale.

Cominciò stamani l'onorevole Antonibou per chiamarmi Saturno prima, e poi apostata.

Di apostasia io mi intendo assai poco, e ne lascio il giudizio a chi è più competente.

Voci. Apostolo ha detto, non apostata.

INDELLI. Sono apostolati.

DI RUDINÌ. Sarà.

Una voce. Ritiri la frase.

DI RUDINÌ. Ad ogni modo io non ho fatto altro che rilevare una frase senza aggiungere nessuna osservazione; non ho niente da ritirare o da modificare.

Continuò l'onorevole Fossa rimproverandomi dolcemente di aver modificato la mia opinione, e

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 APRILE 1877

finalmente l'onorevole guardasigilli ha creduto opportuno nella sua perorazione di rimproverarmi aspramente il preteso ravvedimento.

Egli si è meravigliato altamente come io, che fra i primi aveva suggerito la liberazione condizionale, fessi venuto qui nella Camera a schierarmi primo fra i combattenti.

Signori, bisogna intendersi chiaramente: io ho sempre voluto la liberazione condizionale dei condannati...

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Purchè la facessero i suoi amici.

DI RUDINI... come la parte di un tutto.

Io sono così persuaso e convinto di aver sempre sostenuto questo, che non mi sono dato nemmeno la briga di rileggere le mie relazioni sui bilanci dell'interno, e le parole che ho pronunziato in questo recinto; ma coloro i quali vorranno darsi la pena di rileggere la mia relazione del 1874, se non sbaglio, vedranno che quello che io dico è la pura verità.

Quello che io ho sempre raccomandato ai miei colleghi è stato l'adozione del sistema irlandese, di cui la liberazione condizionale era una parte.

Questo è quello che io ho sostenuto, ed oggi che veniva proposta la liberazione condizionale pura e semplice, senza quei temperamenti che a me parevano opportuni, senza che fosse preceduta da un periodo di severa intimidazione, io ho creduto che fosse mio dovere di sorgere fra i primi a combattere la legge, per affermare con ciò che io non voleva accettare una responsabilità che non mi spettava, e dire quali erano state in passato le mie opinioni e quali sono al presente.

E del resto, quand'anche vi fosse in me un mutamento d'opinioni, che cosa volete dedurne? Se avessi mutate e modificate le mie opinioni, ciò che non è, non avrei alcuna ripugnanza ad affermarlo sinceramente.

Non sono questi i mutamenti di opinione dei quali un deputato debba essere vergognoso.

Qui non vi sono interessi di parte, ve l'ho già dichiarato nel principio di questa discussione; non si vuole fare della presente legge una questione politica; e se non vi sono interessi di parte, io non so quale altro movente o quale altro interesse si voglia pensare che abbia potuto ispirare le mie decisioni e le mie opinioni. Se un mutamento esistesse, non sarebbe che una innocente evoluzione dello spirito, una evoluzione della mente compiuta nell'ordine scientifico.

Ora io penso che l'immutabilità delle opinioni non si può pretendere che solo dagli ignoranti; solo coloro i quali non hanno mai letto un libro, si

possono sottrarre all'influenza che deve esercitare lo studio sulla loro mente, e sulle loro opinioni.

Chiunque si dedica allo studio sa bene che la lettura di ogni buon libro riesce ad abbattere non pochi pregiudizi, e modificare non poche opinioni. Ma io di questa difesa, lo ripeto, non ho punto bisogno.

Io credo di essere stato perfettamente conseguente, e voglio sperare che i miei colleghi vorranno riconoscere che la mia condotta non è certamente degna di alcuna censura, e confido che lo stesso onorevole Mancini si vorrà persuadere che le sue parole e le sue censure non erano meritate.

INGHILLERI. Io non annoierò la Camera con un altro discorso. È giusto che faccia questa specie di prefazione dovendo rispondere al mio egregio amico l'onorevole Indelli, il quale, per confettare una pillola che mi voleva far mandar giù, si mise il turibolo in mano tanto che la mia modestia dovè fare i rossori.

Però, dopo tanti elogi, finì con tutta la buona grazia con dichiararmi su per giù codino in materia di giure penale.

È necessario che io faccia la mia giustificazione, non tanto per me, non tanto per motivo personale, quanto perchè all'onorevole Indelli piacque far servire la mia povera persona come mezzo acconcio per arrivare a gettare una frecciata contro una classe rispettabilissima, contro la magistratura, e non già di una o di un'altra regione, ma di tutto il paese.

Si persuada l'onorevole Indelli che io in materia penale non liberaleggio per mestiere, ma mi attengo ad una scuola perfettamente corretta e molto più liberale di quella che egli non creda.

Mi si diceva da un altro deputato che forse io facevo all'amore col sistema della vendetta sociale.

Non so quali altre castronerie mi si vogliano appiccicare addosso. Io ritengo perfettamente che in materia di diritto penale, quando si segue la scuola della tutela e della protezione del diritto, e, riguardo alle pene, il principio della retribuzione giuridica, non sia bisogno per mettere in onore questa teoria, di essere seguaci della teorica della liberazione condizionale dei condannati, tanto più che il guardasigilli fece ricordo di un nome rispettabilissimo, il professore Carrara, che è lustro d'Italia, e a cui il Berner e altri giuristi tedeschi fan di cappello, non amico della liberazione condizionale.

Ma andiamo un po' più innanzi.

Gli elogi che il mio amico si piacque prodigarmi, il mio animo mite, i miei studi, i miei amori al progresso delle scienze sociali non possono smagliare per i vizi della corporazione in cui, volere o non volere, debbo impegnarmi, e per quell'atmosfera in

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 APRILE 1877

cui son vissuto, e qui il mio egregio amico ha tolto la occasione per far la sassaiuola addosso alla magistratura.

Io non mi faccio vindice di questa nobilissima istituzione; voglio solo che le cose si mettano al loro posto, e che gli apprezzamenti siano giusti.

L'onorevole Indelli disse, facendo una specie di quadro comparativo tra i lavori della magistratura italiana e quelli della magistratura francese, che nientemeno gli arrestati in Italia erano oltre i 200,000, e i prosciolti erano 93,000: dimodochè egli faceva il seguente calcolo: che in Italia i prosciolti sono in numero del 45 per cento, mentre in Francia non arrivano al di là del 6 per cento. Il che fa argomentare che nell'istituire i procedimenti e nell'ordinare gli arresti si va un po' alla lesta e senza quella calma e ponderazione, che debbono presiedere a tutti i procedimenti giudiziari.

Ma l'onorevole Indelli il quale ha occupato uffici anche molto elevati in Napoli, deve sapere, e credo lo sappia anche per esperienza, come avvenga la cosa nel regno d'Italia, e quale sia lo svolgimento processuale. Moltissimi di coloro per i quali si istituisce un processo, sono arrestati in forza di quella disposizione un poco elastica, se mi si permette la frase, per la quale gli agenti di sicurezza pubblica hanno per legge facoltà di arrestare un individuo in quasi flagranza. Che volete? Quando un individuo è portato all'autorità giudiziaria, è l'autorità giudiziaria che proscioglie. E così l'onorevole Indelli i peccati altrui, se ve ne siano, riversa sul potere giudiziario.

Queste statistiche, onorevole Indelli, sono spesso fallaci e ingannevoli.

Le statistiche sono, come la giurisprudenza, una specie di arsenale, dove si trova il sì e il no. Colle statistiche l'onorevole Indelli fece una levata di scudi contro la magistratura, e colle statistiche io, leggendovi dentro il genuino linguaggio, ne faccio non solo la giustificazione, ma l'elogio. Se egli toglierà quella parte, che non è di pertinenza della magistratura, e vorrà prendere le cose dal loro vero punto di vista, si accorgerà di leggieri che le proporzioni sono identiche. Parlò anche di ciò che si attiene a moltissime querele che si esitano per mezzo dei procuratori del Re.

Questa non è colpa della magistratura giudiziale, è un vizio dell'ordinamento giudiziario, e voglia Iddio che si corregga presto, perchè con il mezzo spicciativo che è in uso in Francia, e che è razionale, si torrà di mezzo l'affogaggine d'inutili affari.

Parlò anche delle splendide tradizioni della magistratura francese, come quella che non astia e non inimica i progressi delle scienze sociali.

Onorevole Indelli, ognuno in casa sua ha le sue tradizioni paesane. Io credo che non molte sieno le glorie delle magistrature francesi, ma specialmente poi in diritto penale credo che maggiori e più splendide sieno le italiane, e mi basti ricordare il toscano Puccioni e il napoletano Niccolini, i quali scrissero tali lavori che sono monumento splendidissimo di sapienza civile.

Avendo rettificato il giudizio un pochino esagerato, che l'onorevole Indelli volle fare contro la magistratura italiana, ho adempiuto ad una parte del mio compito.

Mi si permetta poi di dire brevissime parole all'onorevole Fossa.

L'onorevole Fossa parlò di discussione fatta in Senato. Veramente io non la conosco. Ho voluto frugare...

FOSSA, *relatore*. Sì, si è fatta.

INGHILLERI. In Senato si fece la discussione del progetto, ma non ci fu vera discussione su questo soggetto.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Fu breve, ma ci fu.

INGHILLERI. Fu breve, onorevole guardasigilli, ma largo svolgimento non vi fu, ed io non ho interesse d'immorarvi troppo.

Però, in quanto alla Commissione istituita con decreto ministeriale, mi permettano di dire che anche io ho letta quella relazione, lavoro stupendo del cavaliere Lavini; ma in quella relazione, dove si propugnava la liberazione condizionale dei condannati, sa, onorevole Fossa, quale sistema penitenziario si voleva mettere in onore? Nientemeno che il sistema della segregazione assoluta tanto di giorno quanto di notte.

E non per un anno, e non per nove mesi, come modestamente si introdusse anche nel sistema inglese; ma nella relazione del Lavini si propugnava che tutto intero il tempo dell'espiazione della pena si dovesse passare, non colla detenzione in comune e l'obbligo del silenzio, ma unicamente colla segregazione assoluta tanto di giorno che di notte.

E finalmente permetta l'onorevole guardasigilli che io gli dica che temo forse di non avere manifestato bene il mio concetto.

Io parlai di estensione di pena. Io ho fede nell'efficacia della pena, di cui è fattrice la estensione, la durata della medesima, ma io non poteva sognarmi di asserire che debba la estensione intendersi nel senso, che più efficace sia la pena, quanto è più lunga; niente affatto: io sono partigiano convinto della moderazione delle pene. Però io parlava dell'estensione della durata come fattrice di efficacia in questo senso, che il termine della pena, quando

è per legge prescritto, debba avere tutto intero il suo corso, debba essere certo.

La pena, quando è scritta nel Codice, per poter produrre tutti i suoi effetti giuridici, tutte le sue conseguenze sociali, bisogna che sia certamente applicata. Date un anno, date sei mesi se volete, ma bisogna che la pena sia certa nella sua applicazione.

Io credo di aver adempiuto al mio dovere, e di avere anche mantenuto la mia parola, quando dissi che non avrei fatto un discorso.

INDELLI. Risponderò brevemente per questo fatto personale sollevatomi dal mio amico l'onorevole Inghilleri. Quanto alla sua persona, io ho sempre ritenuto che egli appartenga ad una scuola correttissima nella scienza penale. Ma quando egli mi stigmatizza col titolo di romanzo e d'idillio tutto ciò che di grande oggi la scienza ha proclamato in materia di penalità, non è mia colpa, se ho dovuto dubitare che egli non si trovi sulla strada su cui procede il movimento della scienza. E tanto più, o signori, ne ho dubitato, in quanto egli prese occasione ieri dalla questione sulla libertà condizionale dei condannati per risalire man mano fino alla pena capitale, s'igmatizzando (torno a ripetere la parola) quanto si è detto e scritto su questo tema, come sogno di mente inferma, come immaginazione di romanzieri. Vi è stato un momento che ho pensato che l'onorevole mio amico Medoro Savini fosse per domandare la parola per un fatto personale. (*Si ride*)

Quanto perciò all'onorevole Inghilleri, mi pare che noi siamo d'accordo. Se egli oggi (ripeterò la parola dell'onorevole guardasigilli), con un salutare pentimento, restringe le sue censure alla sola dottrina della libertà condizionale, io mi contenterò di averlo almeno per avversario solo in questa legge, ma felice di averlo a collega nel sostenere i grandi principii che il nuovo progetto di Codice penale verrà a mettere in discussione e ad agitare nel Parlamento della nazione.

Egli mi ha parlato della magistratura.

L'onorevole Inghilleri conosce assai bene che io non sono fuggito dalla magistratura, nè poteva perciò gettarle la freccia del Parto.

Io, o signori, ho parlato di fatti, ho parlato di statistiche, ed ho parlato di ordinamenti giudiziari.

Rispetto la magistratura, la rispetto altamente, anche perchè vi sono stato dentro, perchè ne ho diviso le angosce, ne ho misurate le nobili fatiche. Ma appunto perciò io mi astengo dall'adularla.

Ritengo che noi qui nella Camera troppo spesso ci arrestiamo innanzi all'apprezzamento dei lavori giudiziari, dicendo che quello è un tempio dove non si può penetrare. No, o signori, il Parlamento della

nazione penetra dovunque. Noi siamo nell'obbligo di esaminare come funzionano le istituzioni del paese, perchè siamo i rappresentanti di esso e siamo chiamati a far le leggi.

Ora, quando io trovo che le statistiche delle nostre istruzioni penali non rispondono ai risultati che ci offrono le statistiche degli altri paesi, ne attribuirò la colpa in parte alle istituzioni, in molta parte, ripeto, all'ordinamento giudiziario, ma in parte, diciamolo pure, si dovrà attribuire alla poca prudenza degli uomini.

L'onorevole Inghilleri mi ha richiamato ad alcune cifre. Io non ho bisogno di prendere appunti, perchè queste cifre le ho qui fisse nell'animo e nella mente. Dirò all'onorevole Inghilleri che egli può prendersi la briga di esaminare l'ultima statistica pubblicata dal Ministero di giustizia pel 1874, lavoro ufficiale; ed è in quella statistica che trovasi un confronto con la statistica francese.

Cosicchè, o signori, non crediate che io sia andato a mettere a ruba le biblioteche per istabilire i confronti che ho esposto ieri. Non ho fatto che sfogliare quella statistica ufficiale. E che cosa mi risulta da quel confronto? Le istruzioni fallite, delle quali io parlava ieri, sono quelle riferibili unicamente agli arrestati; e l'onorevole Inghilleri sa che gli arrestati i quali vengono passati a disposizione del potere giudiziario, sono in parte arrestati dai funzionari che esercitano la polizia giudiziaria, e in parte con formali mandati di cattura.

Ebbene, le istruzioni fallite nel periodo istruttorio, sia di arrestati, sia d'imputati a piede libero, furono più del 50 per cento.

Seguendo il destino delle cause rinviato a dibattimento, i tribunali correzionali ci offrono questo confronto con quelli di Francia; il 6 86 per cento in Francia di non farsi luogo a procedere; il 24 per cento in Italia!

Andate, o signori, alle Corti di appello, e troverete un'altra falce.

Alle sezioni di accusa il 6 per cento in Italia d'istruzioni fallite, il 2 68 per cento in Francia.

Guardate poi alle Assisie. Esse sono le sole che vi offrano un confronto diverso. Noi superiamo in certa guisa la Francia, e forse per un centesimo solo; ma vale a dire superiamo la Francia in quella istituzione la quale, o signori (me lo perdoni l'onorevole Inghilleri, perchè sono stato anche io magistrato), in quella istituzione che io vedeva quasi in ogni anno combattuta nelle inaugurazioni giuridiche del gennaio, vale a dire l'istituzione dei giurati. Questi sono i confronti.

Io rispetto la magistratura; ritengo che essa sia vittima di un ordinamento giudiziario vizioso; e

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 APRILE 1877

spero che l'onorevole guardasigilli vorrà provvedervi. E se me lo permettono, aggiungerò due sole parole per accennare a questi vizi dell'ordinamento giudiziario.

Parlerò franco, perchè a queste franchezze bisognerà finalmente venirne. La magistratura italiana è amovibile in materia penale, inamovibile in materia civile. Il magistrato che deve giudicare della proprietà dei cittadini è inamovibile; ma il magistrato che deve giudicare della loro vita e della loro libertà è amovibilissimo. Non è un paradosso. Il pretore, che è il primo fattore del processo penale è amovibile; il procuratore del Re è organo del potere ed è amovibile; il giudice istruttore è inamovibile come magistrato, ma è amovibile per l'ufficio di istruttore.

Nella proporzione degli stipendi, o signori, 400 lire all'anno fanno desiderare la missione d'istruzione. E chi è dunque l'istruttore? È un organo interamente in balia del procuratore del Re; dipende da lui il suo risultato e la sua conferma nella missione. E sapete come si misurano i risultati di un giudice istruttore? Domandatelo ai procuratori generali.

L'onorevole Inghilleri è stato procuratore del Re, e conosca meglio di me come si guardano e si apprezzano queste cose. Quante ordinanze ha fatto un giudice istruttore? Ne ha fatte cento? È tra i primi; ne ha fatte dieci? Non sa far nulla. Per conseguenza quante denunce capitano, altrettanti sono i processi, purchè si faccia un'ordinanza.

Questo è lo stato attuale delle cose da noi. In Francia, per contrario, il procuratore generale, secondo l'ultima statistica del ministro di giustizia, che ho citata, che è quella del 1872, a 169,000 denunce o querele non ha dato corso in quell'anno. Egli ha detto: la giustizia deve essere prudente e circospiciente perchè possa occuparsi di denunce insussistenti, perchè possa mettere a contribuzione i tributi che pagano i cittadini.

Sono adunque 169,000 denunce o querele a cui non si è dato corso nel 1872.

Il nostro ordinamento giudiziario è vizioso. Provvederà il ministro guardasigilli. Noi rappresentanti del paese lo dobbiamo spingere a questa salutare riforma; e gli dobbiamo additare quali sono i vizi delle nostre istituzioni. Ma nel tempo stesso faremo voti perchè i magistrati del regno, ispirandosi a questi alti principii, che sono pure quelli della scienza e di una maggiore indipendenza nell'adempimento dei propri doveri, sappiano colpire i delinquenti con la severità delle leggi, ma garantire pienamente la libertà dei cittadini.

Io quindi conchiudo, signori; l'onorevole Inghil-

leri mi ha rimproverato di essere accusatore della magistratura.

Domando perdono, io la voglio vedere prospera e gloriosa come è stata sempre in questa Italia. Nel nostro Parlamento si è sempre lamentato che la magistratura non sia oggi elevata a quel livello morale che merita per la sua sapienza e la nobiltà della sua missione di custode dei diritti di tutti i cittadini. Io perciò mi unisco con tutti, ed anche con l'onorevole Inghilleri nel desiderare che, rispettata come è stata sempre, e superando le difficoltà delle leggi e degli ordinamenti, possa rispondere degnamente alla fiducia del paese. È opera, credo, di buon cittadino che questi ricordi siano fatti da una parte al Governo e ad essa dall'altra. (*Segni di adesione da vari banchi della Camera*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Dovendo fra alcuni giorni fare le mie dichiarazioni alla Camera in occasione delle interrogazioni annunciate circa le condizioni e i miglioramenti della magistratura, io mi asterrò dal seguire l'onorevole Indelli in una digressione che è estranea all'argomento della presente discussione.

Invece ben mi permetterà l'onorevole Inghilleri di opporre alcune necessarie rettificazioni alle sue affermazioni.

Egli ha detto che il progetto di legge sulla liberazione condizionale fu approvato dal Senato, ma senza discussione. Ora, se egli getterà lo sguardo sopra i rendiconti della tornata del 1° marzo 1875, vedrà che essa fu consacrata quasi intiera ad una ampia discussione sopra questo argomento. In essa parlarono gli onorevoli Gadda, Borsani, Pescatore ed Eula, oltre il ministro di giustizia Vigliani. L'onorevole Pescatore propose anzi alcuni importanti emendamenti, che furono discussi e rigettati. Dunque nel Senato questa legge ha formato materia di apposita e larga discussione.

Parimente l'onorevole Inghilleri non è nel vero quando afferma che se la Commissione ministeriale per l'ultima revisione del progetto del Codice Penale accolse unanime l'istituto della liberazione condizionale, intese però coordinarlo con un sistema penitenziario molto più rigoroso, cioè applicato con una segregazione individuale completa. Egli è nell'errore...

INGHILLERI. Ho parlato della Commissione del 1872.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io parlo della Commissione del 1876 e, siccome si accennava all'opinione in essa manifestata dall'illustre Carrara, ho risposto che nel 1876 una Commissione composta

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 APRILE 1877

dei più insigni criminalisti, i quali del resto erano in gran parte anche quelli della prima Commissione, uomini di scienza e magistrati invecchiati nell'esercizio di eminenti uffici, si trovò concorde nell'ammettere l'istituto della liberazione condizionale, e gli articoli stessi stati poscia a voi presentati da me, con alcuni miglioramenti apportati alla formola già approvata dal Senato.

Or è notevole che la Commissione del 1876 ammetteva perfettamente la coesistenza di quest'istituto con un sistema penitenziario di segregazione soltanto notturna per tutte le pene, fuorchè in una sola, cioè la pena perpetua dell'ergastolo, destinata a surrogare la pena capitale di cui quella Commissione propose l'abolizione; e siccome la presente legge non può avere mai applicazione ai condannati a pene perpetue, vede bene l'onorevole Inghilteri che nel sistema della Commissione del Codice Penale si coordinava perfettamente l'istituto della liberazione condizionale dei condannati con un sistema penitenziario ben diverso da quello di assoluto isolamento che egli teneramente vagheggia.

Quanto all'onorevole Di Rudinì, non ho che una parola ad aggiungere. Egli ha preso a sostenere di non essersi mai contraddetto nè pentito; che ha sempre desiderato e promosso l'istituto della liberazione condizionale dei condannati come la parte di un tutto complessivo; che egli intendeva che dovesse adottarsi il sistema irlandese.

Ma, così favellando, non è egli in perfetta contraddizione col tenore dell'ordine del giorno da lui proposto, ed approvato dalla Camera, di cui fu data lettura dall'onorevole nostro relatore? Con quell'ordine del giorno, giova ancora ripeterlo, la Camera invitava il Governo a proporre, con particolare disegno di legge, le precise disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e 59 del progetto del nuovo Codice Penale intorno alla liberazione provvisoria e condizionale dei condannati. Non vi è parola di altra riforma complessiva, non del sistema irlandese, non di altro desiderio qualunque.

Forse l'onorevole Di Rudinì ignorava allora che il sistema irlandese non solo non esiste nel nostro paese, ma, prima di poterlo applicare, ci vorrebbero spese a milioni, e decine di anni di tempo?

Egli però invitava il Governo a presentare immediatamente questo progetto di legge, ed il Governo, ossequente ai voleri della Camera, si è fatto un dovere di presentarlo, anche perchè la Commissione del bilancio nient'altro faceva che parimente eccitare il Governo ad adempiere codesto voto.

È vano adunque che l'onorevole Di Rudinì sostenga di non aver mai mutato consiglio.

Se non che egli medesimo un momento dopo, im-

plicitamente riconoscendo il suo pentimento, diceva che, se anche avesse mutato opinione, non se ne adonterebbe, perchè la sua sarebbe un'evoluzione dello spirito nell'ordine scientifico, non potendo essere prodotta da nessun altro movente.

Per verità egli non ha mai manifestato, e quindi io non conosco le sue idee scientifiche di oggi, e quelle di ieri, intorno alla penalità; anzi se bene rammento, dichiarò già che teoricamente nel campo scientifico egli, come non aveva incontrato dubbi e difficoltà la prima volta, non aveva anche oggi opposizioni da muovere ai principii informativi della proposta del Governo.

Dunque, se non vi fu mutamento di convinzioni scientifiche, quali ragioni, egli chiedeva, potrebbero ciò non ostante oggi indurlo ad opporsi all'accoglimento della legge?

Io gli risponderò che mi basta aver reso evidente il fatto: mi basta rammentare che la fede e la costanza nei principii non sono l'ultima prova della profondità dei convincimenti; ed in fine aggiungerò, senza intenzione alcuna di offenderlo, che pur troppo l'esperienza dimostra esservi alcuni uomini politici, i quali in tutta buona fede, e quasi senza accorgersene, non sanno resistere alla tentazione di biasimare negli avversari quello stesso che hanno approvato ed encomiato nei propri amici. (*Movimento a destra*)

Voci. Questo è un fatto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Rudinì per un fatto personale.

DI RUDINÌ. Certamente non tenterò di convincere l'onorevole guardasigilli. L'onorevole guardasigilli ha troppo lungamente fatto parte di un'opposizione ardita, vigorosa, vivace per poter dimenticare tutte le sue abitudini. Ed oggi, anche dall'altissimo posto che egli occupa, non sa reprimere certi impeti che lo fanno talvolta aggressore. (*Voci di diniego del ministro di grazia e giustizia*) È una tattica parlamentare la quale più volte può giovare e giova; ma non mi voglio occupare di ciò, e mi contento di constatare un fatto perchè rimanga nei resoconti parlamentari.

Ho proposto e suggerito più volte ai miei colleghi di prendere in considerazione il progetto della liberazione condizionale. Ed ho proposto a questo fine che gli articoli del progetto di nuovo Codice penale che vi si riferiscono fossero discussi separatamente. E l'ho fatto pensando che la liberazione condizionale si potesse, con opportuni provvedimenti e temperamenti, innestare nel nostro sistema carcerario, senza offendere i sani principii che la debbono governare.

Tutto questo poteva farsi e non si è fatto. La

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 APRILE 1877

liberazione condizionale poteva e doveva essere preceduta da un primo periodo d'intimidazione, e da un secondo periodo intermediario o di preparazione alla libertà.

Si dice che il periodo dell'intimidazione è impossibile, perchè mancano le celle; ma nessuno potrà negare che il secondo periodo di preparazione alla libertà era possibile. Bastava prescrivere che l'ammissione nelle colonie agricole, ed al lavoro all'aperto doveva precedere la liberazione condizionale. Nelle condizioni in cui sono i nostri stabilimenti penitenziari nulla impediva che ciò si facesse. Ora questo, lo ripeto ancora, non si è voluto e non si vuole, recando così offesa ad una delle regole fondamentali di un buon sistema penitenziario. Ora io domando se questo solo non è argomento sufficiente per giustificare una legittima opposizione.

Detto ciò non ho altro da aggiungere. L'onorevole guardasigilli si tenga le sue opinioni, ed apprezzi come a lui piace la mia condotta; mi sento troppo sicuro di me e della mia coscienza per preoccuparmi dei suoi apprezzamenti.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Però prima di passare alla discussione degli articoli do la parola all'onorevole ministro degli affari esteri per la presentazione di un progetto di legge.

MELEGARI, ministro per gli affari esteri. Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge per l'approvazione di una convenzione postale colla Repubblica di San Marino. (*Ilarità*) (V. *Stampato*, n° 93.)

PRESIDENTE. Prendo atto dall'onorevole ministro degli affari esteri della presentazione del progetto di legge per l'approvazione di una convenzione postale colla Repubblica di San Marino.

Questo progetto di legge sarà stampato e distribuito.

Passiamo ora alla discussione degli articoli del progetto di legge sulla liberazione condizionale dei condannati.

Do lettura dell'articolo 1:

« I condannati alla pena dei lavori forzati a tempo, della reclusione e della relegazione, o del carcere per tempo non minore di due anni, i quali, durante la metà della pena, abbiano dato prove di buona condotta, possono essere ammessi a scontare il residuo in una colonia penale agricola o industriale, e dopo due terzi del tempo, anche a lavorare fuori delle case di pena, nella esecuzione di di opere pubbliche, o di altre dirette, sussidiate od invigilate dalla pubblica amministrazione; in

questo caso debbono rimanere segregati dagli operai liberi.

« Se abbiano dato prove sicure di morale emendamento, dopo avere espiato tre quarti della pena, possono anche essere ammessi, col loro consenso, alla liberazione condizionale e revocabile: ma questo beneficio non potrà concedersi ai condannati per crimini di brigantaggio, di grassazione, di estorsioni o ricatti, ed ai recidivi in reati di omicidio o di furto qualificato, nè agli stranieri.

« Il liberato è sottoposto alla vigilanza speciale della polizia. »

A questo articolo l'onorevole Inghilleri ha proposto il seguente emendamento, che si riferisce al primo comma dell'articolo.

L'emendamento dell'onorevole Inghilleri è così concepito:

« I condannati a pena non minore di 5 anni, i quali abbiano almeno espiato un anno della pena nelle celle con segregazione di giorno e di notte, e i quali, ecc. » come nel progetto della Commissione emendato dal Ministero.

Domando se questo emendamento sia accettato dalla Commissione.

FOSSA, relatore. Per parte della Commissione debbo dichiarare che non l'accetto, come conseguenza delle osservazioni che per essa ho fatte nella discussione generale.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro l'accetta?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Il Governo dichiara che non potrebbe accettarlo, perchè equivarrebbe a rendere impossibile l'approvazione del progetto di legge.

PRESIDENTE. Allora domando se questo emendamento è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

L'onorevole Antonibon propone pure un emendamento all'articolo 1, del quale ho dato lettura.

Dopo le parole: « ai recidivi in reati di omicidio o di furto qualificato », l'onorevole Antonibon propone di aggiungere: « ed ai recidivi per la seconda volta in ogni specie di crimini. »

Domando se la Commissione accetta l'emendamento dell'onorevole Antonibon.

FOSSA relatore. La maggioranza della Commissione accetta l'emendamento dell'onorevole Antonibon.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro accetta?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Anch'io l'accetto. Nella mia proposta, per rendere più rigida la disposizione legislativa, io escludeva i recidivi anche una sola volta in reati di omicidio o di furto qualificato, perchè la Commissione nella sua relazione non si era mostrata propensa ad escludere in genere

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 APRILE 1877

tutti i *recidivi*, essendo noto che si può essere recidivo anche in delitto, o da crimine in delitto e da delitto in crimine; non vi era dunque ragione di usare una così assoluta diffidenza verso persone, che forse, a grande distanza di tempo, nella vita avessero potuto commettere una volta un crimine, ed un'altra volta un delitto senza gravità e senza nesso fra loro.

Ora però l'onorevole Antonibon fa una proposta più concreta, cioè che solo in materia di *crimini* se taluno non è una sola volta recidivo, ma lo è una seconda volta, cosicchè abbia commesso almeno tre crimini in epoche successive, costui come grave delinquente abituale non meriti di essere ammesso alla liberazione condizionale.

Io desidero che la legge sia rigorosa, e che il beneficio della liberazione condizionale non sia largito con leggerezza; perciò dichiaro anche dal mio canto di accettare questa proposta dell'onorevole Antonibon.

PRESIDENTE. L'onorevole Antonibon ha facoltà di parlare se vuole svolgere il suo emendamento.

ANTONIBON. L'onorevole ministro guardasigilli ha già svolto ampiamente il mio emendamento, per il che rinunzio alla parola.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'articolo 1 e ne do nuovamente lettura.

SALARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Onorevole Salaris, ha facoltà di parlare.

SALARIS. Io richiamo la Commissione a por mente alla dizione dell'articolo 1 al secondo alinea, ove si dice:

« Se abbiano dato prove sicure di morale emendamento, dopo avere espiato tre quarti della pena, possono anche essere ammessi, *col loro consenso*, alla liberazione condizionale e revocabile. »

Le parole « col loro consenso » mi paiono superflue, e perciò domanderei che fossero soppresse. Una volta detto che un condannato può essere ammesso alla libertà condizionale, si suppone che con esse parole s'intenda che il condannato ne abbia fatta domanda.

Voci. No! no!

Voci. Sì! sì!

SALARIS. Se con l'ammissione non si suppone la domanda del condannato, allora bisogna servirsi di altre parole, perchè, ripeto, il concetto sarebbe male espresso, dappoichè la parola « ammettere » vuol dire che si è fatta una domanda la quale fu accolta. La frase dunque adoperata è sufficiente a contenere anche implicitamente le parole « col loro consenso. »

Ora, io dico, se la domanda si deve ritenere già

fatta per parte del condannato, è certo un pleonasmo di cattiva lega l'aggiungere « col suo consenso. »

Io prego la Commissione di fare attenzione a questa dizione, la quale non mi pare esatta, e deve quindi essere corretta.

PRESIDENTE. Onorevole Salaris, ella fa una proposta?

SALARIS. Io fo la proposta di sopprimere le parole *col loro consenso*, perchè esse sono incluse nella parola *ammessi*. L'ammissione indica, secondo a me pare, già una precedente domanda, e per conseguenza il dire posteriormente *col loro consenso* è una ripetizione di ciò che è abbastanza chiaro.

DI PISA. A me veramente pare che questa contraddizione che trova l'onorevole mio amico Salaris non esista, inquantochè nell'articolo 2 vediamo che la proposta viene dal Consiglio di disciplina. Dunque può ben essere che il Consiglio di disciplina venga a fare la proposta perchè si accordi al condannato la libertà condizionale e che il condannato non lo sappia. Quindi trovo ragionevole che sia detto espressamente nell'articolo essere necessario il consenso del condannato. E trovo giusto che questo consenso sia necessario, poichè qualche volta può accadere che un condannato non voglia sottomettersi alle vessazioni della polizia e voglia invece scontare la sua pena nel carcere preferendo la tardiva ma totale libertà.

SALARIS. Non ho che una sola risposta a dare all'onorevole Di Pisa. Anzitutto non ho parlato di contraddizioni, ma di pleonasmo, e credo inutile dimostrarne la differenza. In appresso gli farò notare che si tratta di condannati da ammettersi alla libertà condizionale. Ora mi pare un po' strano che un condannato non ami la libertà, sia pur condizionale, e si possa porre in dubbio il consenso di lui. In verità è una cosa di cui non saprei facilmente persuadermi. Per conseguenza la domanda dipende da colui che vuole la libertà e l'ammissione dipenderà dal Consiglio di disciplina che esaminerà la domanda.

Esso vedrà se questa domanda possa o no essere ammessa; ma il richiedere posteriormente il consenso del condannato, quando si suppone abbia preceduto una domanda di lui, mi pare davvero cosa tanto strana che, per le osservazioni fattemi, non potrei desistere dal pregare di sopprimere le parole: « col loro consenso. »

FOSSA, relatore. Ho domandato di parlare per dichiarare che la Commissione insiste sulla dicitura del disegno di legge.

Le ragioni dell'onorevole Di Pisa sono evidenti. Il detenuto sconta nel carcere la sua pena; passa dal carcere alla libertà provvisoria, fuori cioè del

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 APRILE 1877

carcere. Non è men vero che la libertà provvisoria è vincolata a condizioni, le quali possono essere accettate o no dal condannato medesimo. A cagion d'esempio, tutti gli imbarazzi della sorveglianza, il pericolo di vedersi ricacciato in carcere, sono ragioni per le quali il condannato può dire: io voglio star qui, non voglio godere della libertà che volete darmi. Ora, io domando all'onorevole Salaris, come potrebbe essere in diritto il Ministero di dire: io voglio...

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. (*Interrompendo*) E poi ingiungere delle condizioni!

FOSSA, relatore. E condizioni gravissime. Ora, come si potrebbe imporre ad un detenuto di accettare questa posizione? Sarà, se volete, un caso raro; ma raro, o no, basta un caso solo; ed allora come si può imporre ad un condannato una disposizione che egli non vuole accettare? Trovo poi anche accettata la parola *ammissione*. A questo proposito osservo che tale ammissione si fa dietro la proposta del Consiglio di disciplina del carcere; il ministro può accettarla o no. Per questo credo di dovere insistere nella dicitura che ho accennata, poichè mi pare perfetta.

PRESIDENTE. L'onorevole Puccioni ha facoltà di parlare.

PUCIONI. Mi permetterei di proporre al Ministero una piccolissima variante al 2° alinea di questo articolo. Là dove si usano le parole *per crimine di brigantaggio*, mi parrebbe che per maggiore esattezza di locuzione si dovesse dire *reato di brigantaggio*, perchè tutti sanno che la parola *crimine* risponde a quella ripartizione che è nel Codice, in vigore in tutto il regno, eccettuate le province toscane. E poi la parola *crimine* presuppone la pena criminale.

Mi pareva che l'onorevole guardasigilli poc' anzi nel discorso suo avesse indicato come esclusi da questo beneficio i casi di ricettazione. I casi di ricettazione non sempre sono crimini. Aggiungerò un'altra considerazione. Si parla là di pena del carcere anche nel primo paragrafo dell'articolo: e, se è pena di carcere, non so come si potrebbe parlare di crimine; sarebbe un delitto. Gli è per questo che io crederei più opportuno sostituire la parola *reato* alla parola *crimine*.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. La disposizione dall'articolo 1 riguarda non solamente i condannati a pena criminale, ma anche alla semplice pena del carcere; in modo che, quando i condannati per oltre due anni al carcere, durante tre quarti del tempo della pena, abbiano dato prove di buona condotta, sono annoverati tra coloro che possono aspirare al beneficio della libertà condizionale.

Prego però l'onorevole Puccioni di riflettere che, trattandosi di negare la liberazione anzidetta in massima e per disposizione legislativa, in modo imperativo, escludendo ogni possibile apprezzamento del Governo, cioè dei due ministri, della sezione di accusa, e dei capi del carcere; bisogna restringere naturalmente questa esclusione così assoluta a casi gravi, a fatti veramente tali che la società non possa giammai, nè anche per eccezione, riporre la sua fiducia nella liberazione di codesta classe di persone.

Se si getta lo sguardo sopra altre leggi intorno alla materia, non ci è esempio che individui condannati semplicemente per *delitti* ad una pena correzionale siano nel novero di quelli eccettuati, cioè che non possano mai, per impedimento legislativo, venire ammessi al beneficio della liberazione condizionale.

Così essendo, a me pareva che, quando si trattasse di fatti così lievi, che per la loro natura non hanno potuto meritare che una pena di carcere, la quale si deve supporre d'altronde già scontata per tre quarti, sarebbe stato privo di ragione il rigore di un'assoluta esclusione scritta nella legge. È questo il motivo per cui si escludono soltanto i condannati a *pena criminale* per fatti di brigantaggio.

In altri termini, è necessario il concorso della *qualità* del fatto e della sua intrinseca *gravità* attestata dalla pena applicata.

Se queste considerazioni appagassero l'onorevole mio amico Puccioni, potrebbe egli non insistere nella sua proposta.

PUCIONI. Io non insisto nella mia proposta, soltanto l'aveva fatta perchè il guardasigilli nel suo discorso aveva parlato della ricettazione, e aveva contemplato il caso di ricettazione di brigantaggio.

Ora l'onorevole guardasigilli sa meglio di me che la ricettazione non sempre costituisce un crimine, il più delle volte costituisce un delitto. Di qui mi era sorto il dubbio che ho affacciato alla Camera, sul quale però non insisto, perchè le ragioni esposte dall'onorevole guardasigilli mi pare che siano di una tale importanza da far comprendere che la ragione dell'eccezione è fondata non tanto sulla gravità del delitto, quanto sulla gravità della pena applicata.

PRESIDENTE. Allora non insiste?

PUCIONI. Non insisto. Lo schiarimento avuto mi basta.

PRESIDENTE. Onorevole Salaris, insiste?

SALARIS. Io proporrei questa dizione: « Se abbiano dato prove sicure di morale emendamento, dopo avere espiato tre quarti della pena, può anche

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 APRILE 1877

farsi luogo, col loro consenso, alla liberazione condizionale e revocabile. »

Io credo che questa dizione possa essere accettata dall'onorevole Commissione, la quale non insisterà nel negare che siavi un pleonasma nelle parole dell'articolo.

Mi pare che questo sia chiaro, e non voglio te- diare più oltre la Camera in una questione come questa.

PRESIDENTE. Lo mandi alla Presidenza, onorevole Salaris.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Osserverò all'onorevole Salaris che nella sua redazione non apparisce chi debba essere liberato. Infatti, questa locuzione « Se abbiano dato prove sicure di morale emendamento, dopo aver espiato tre quarti della pena, può anche farsi luogo, col loro consenso, alla liberazione condizionale e revocabile, » lascia luogo a domandare: « alla liberazione di chi? »

SALARIS. Alla loro liberazione.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Direte dunque: col loro consenso, e subito dopo, alla loro liberazione? Non credo che l'orecchio ne resti soddisfatto.

Del resto si osservi che l'articolo 2 della legge spiega chiaramente il significato della parola *ammessione*; perchè non vi si contempla un'ammessione sopra una domanda, ma si dice: *ammessione sopra una proposta*. Ora, quando non vi è che una proposta ufficiale, ed un decreto di ammissione, è naturale che la legge esiga anche il consenso del condannato, perchè siccome questo decreto deve indicare le condizioni e gli obblighi che s'impongono al liberato condizionalmente, è necessario che il condannato si contenti di vedere con ciò mutata la propria condizione; ed ha sempre il diritto di ricusare le gravanze a cui si volesse sottoporlo, e rimanere invece soggetto all'esecuzione della condanna quale risulta dalla sentenza.

Quindi non mi pare che sia di grande importanza insistere su questa modificazione grammaticale: e l'onorevole Salaris, con queste spiegazioni, potrebbe lasciar sussistere la formola già votata dal Senato, e rispettata non solo dalla Commissione del Codice penale, ma benanche dalla nostra Commissione parlamentare.

PRESIDENTE. Insiste l'onorevole Salaris?

SALARIS. Dopo le spiegazioni date dall'onorevole guardasigilli, io non insisterò. Del resto, lo comprendo benissimo, e già lo diceva innanzi che non si trattava che di eliminare un pleonasma. D'altronde non sarà cosa nuova nelle leggi del regno d'Italia. (*ilarità*)

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 1:

« I condannati alla pena dei lavori forzati a tempo, della reclusione e della relegazione, o del carcere per tempo non minore di due anni, i quali, durante la metà della pena, abbiano dato prove di buona condotta, possono essere ammessi a scontarne il residuo in una colonia penale agricola o industriale, e dopo *due terzi* del tempo, anche a lavorare fuori delle case di pena, nella esecuzione di opere pubbliche, o di altre dirette, sussidiate od invigilate dalla pubblica amministrazione; in questo caso debbono rimanere segregati dagli operai liberi.

« Se abbiano dato prove sicure di morale emendamento, dopo avere espiato tre quarti della pena, possono anche essere ammessi, col loro consenso, alla liberazione condizionale e revocabile: ma questo beneficio non potrà concedersi ai condannati per crimini di brigantaggio, di grassazione, di estorsioni o ricatti, ai recidivi in reati di omicidio o di furto qualificato, ed ai recidivi per la seconda volta in ogni specie di crimini, nè agli stranieri.

« Il liberato è sottoposto alla vigilanza speciale della polizia. »

Coloro che approvano questo articolo, sono pregati di alzarsi.

(È approvato.)

Il seguito di questa discussione è rinviato a domani.

Mi resta di dare lettura di un'interrogazione dell'onorevole Di Sambuy al ministro di grazia e giustizia, la quale è in questi termini:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare S. E. il ministro guardasigilli sopra alcuni inconvenienti che lamentano in Francia i sudditi italiani intorno ai così detti certificati di *coutume*.

Domando all'onorevole ministro se e quando intenda rispondere a questa interrogazione.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Vi risponderò anche domani, dopo terminata la discussione di questo progetto di legge.

PRESIDENTE. Dunque, se la Camera acconsente, questa interrogazione sarà svolta nella tornata di domani.

Debbo pure informare l'onorevole ministro che l'onorevole Dell'Angelo chiede se esso consenta che la proposta di legge che da qualche tempo presentò, venga svolta nella seduta di sabato prossimo.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Sì, vi acconsento.

PRESIDENTE. Bene, poichè il ministro lo consente, se la Camera lo permette, l'accennata proposta di legge sarà svolta nella seduta di sabato 14.

Domani seduta pubblica alle 2. Avverto che si farà l'appello nominale, e naturalmente i nomi degli assenti saranno pubblicati nella gazzetta ufficiale.

La seduta è levata alle 5 1/2.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 APRILE 1877

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della discussione del progetto di legge sopra la liberazione condizionale dei condannati;

2° Interrogazione del deputato Di Sambuy al ministro di grazia e giustizia sopra alcuni inconve-

nienti che lamentano in Francia i cittadini italiani intorno ai così detti certificati di *coutume*.

Discussione dei progetti di legge:

3° Estensione ai medici della marina militare delle disposizioni della legge 9 ottobre 1873;

4° Abrogazione dell'articolo 366 del Codice penale militare marittimo;

5° Modificazione delle leggi sulla imposta dei fabbricati.

